

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1049**

Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

16/03/2025 - 09:08

# Indice

1. DDL S. 1049 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1049 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	7
1.3.1. Sedute . . . . .	8
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	9
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	10
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (ant.) del 29/05/2024 . . . . .	11
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 157 (ant.) del 12/06/2024 . . . . .	15
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 64 (ant.) del 19/06/2024 . . . . .	25
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 160 (ant.) del 26/06/2024 . . . . .	26
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/07/2024 . . . . .	32
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 162 (pom.) del 02/07/2024 . . . . .	33
1.3.2.1.7. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/07/2024 . . . . .	36
1.3.2.1.8. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 168 (ant.) del 17/07/2024 . . . . .	37
1.3.2.1.9. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 172 (pom.) del 24/07/2024 . . . . .	46
1.3.2.1.10. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 176 (pom.) del 05/08/2024 . . . . .	47
1.3.2.1.11. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 177 (pom.) dell'11/09/2024 . . . . .	58
1.3.2.1.12. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 181 (pom.) dell'08/10/2024 . . . . .	60
1.3.2.1.13. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) del 15/01/2025 . . . . .	63
1.3.2.1.14. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 202 (ant.) del 22/01/2025 . . . . .	68
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	70
1.4.1. Sedute . . . . .	71
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	72
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	73
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2024 . . . . .	74
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	76
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 269 (ant.) del 23/07/2024 . . . . .	77
1.4.2.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	83
1.4.2.3.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025 . . . . .	84

1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 183 (pom.) del 21/01/2025	85
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	112
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024	113
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	118
1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 218 (ant.) del 23/07/2024	119

## **1. DDL S. 1049 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1049

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1049

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **Claudio BORGHI**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **TOSATO**, **POTENTI**, **STEFANI**, **BORGHESI** e **FREGOLENT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024

Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio

Onorevoli Senatori. - Nel solco della positiva esperienza della legge 29 luglio 2014, n. 106, definito *Art bonus*, che ha previsto la creazione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, si propone di prevedere un contributo a decorrere dall'anno 2024 a tutte le iniziative che abbiano un impatto sociale.

La delicatissima e complicata fase economica e sociale che l'Italia ha attraversato negli ultimi tre anni, in conseguenza dell'emergenza pandemica, a cui sono correlate anche una dinamica sociale ed economica, destinata a lasciare segni ben oltre l'emergenza sanitaria, una crisi energetica, che continua a colpire duramente, e una crisi economica, che vede l'inflazione ai massimi da trent'anni, aggravata ancor di più dalla guerra russo-ucraina, ha imposto una profonda revisione delle scelte, pubbliche e private, e dei comportamenti, individuali e collettivi. Oggi più che mai la sfida che impegna gli Stati e i corpi sociali è quella di costruire una società più equa e inclusiva, sostenibile e aperta.

Si tratta di una sfida ardua, che deve far fronte al peggioramento del quadro economico italiano determinato da diversi fattori, tra cui una prolungata fase di inflazione e il rialzo dei tassi di interesse, in un contesto internazionale che rimane complesso e caratterizzato da forte incertezza, tutti meno favorevoli di quanto previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) dello scorso novembre. In tale scenario, la previsione tendenziale prevista era una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal -5,6 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) nel 2022 al -4,5 per cento nel 2023, al -3,7 per cento nel 2024 e al -3,0 per cento nel 2025. Con il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 sono confermati gli obiettivi programmatici di indebitamento netto. In termini strutturali, il saldo risulta pari al -4,9 per cento nel 2023, al -4,1 per cento nel 2024, al -3,7 per cento nel 2025 e al -3,2 per cento nel 2026. Le risorse che si rendono disponibili saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023, e saranno destinate, nel 2024, a interventi di riduzione della pressione fiscale. Tuttavia, il DEF vede la luce in un quadro economico che resta incerto.

Un contributo assai più rilevante all'innalzamento della crescita nel periodo coperto dal DEF provverrà dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A quasi tre anni dall'adozione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, pensati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e riavviare le economie del Vecchio Continente in un orizzonte futuro più sostenibile, digitale ed equo, ne viene fuori un quadro che evidenzia tutte le difficoltà dell'attuazione, rendendo necessaria, non solo l'azione coordinata degli Stati, ma anche quella dei singoli cittadini e delle realtà economiche che operano sui territori. Inoltre, il piano presentato il 18 maggio 2022 dalla Commissione europea, cosiddetto REPowerEU, comprenderà, tra l'altro, nuovi investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia e nelle filiere produttive legate alle fonti energetiche rinnovabili. L'apporto prezioso di

tutti gli attori sociali mostra quanto sia necessario puntare su un Governo aperto, che opera con logiche di cooperazione e partecipazione.

Al fine di ridisegnare le politiche pubbliche per la ripartenza, è necessario anche rivedere il rapporto tra i poteri pubblici e i privati, incentivando una vera e propria evoluzione, che possa portare a quel cambiamento di paradigma auspicato già con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le forze economiche e sociali possono contribuire al raggiungimento di obiettivi e interessi generali, al fianco delle istituzioni. Un principio, tuttavia, che ancora oggi ha bisogno di una piena ed effettiva applicazione, ad esempio prevedendo politiche pubbliche di supporto alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale. È dunque giunto il momento di immaginare strumenti concreti per sostenere e favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati, ma anche delle realtà economiche che si impegnano quotidianamente sul territorio, e non solo, ben oltre i contorni dell'attività principale della propria azienda, il cosiddetto *core business*.

In questo quadro, è pertanto del tutto realistico puntare per i prossimi anni a un aumento del tasso di crescita del PIL e dell'occupazione che vada ben oltre le previsioni. Per tale ragione è assolutamente necessario che lo Stato, nel predisporre le misure necessarie alla ripartenza, si preoccupi di comprendere in esse un sistema di agevolazione efficace, rapido e accessibile per tutte le iniziative a impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l'azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani. Lo Stato dovrà fungere da volano per un dinamismo di idee e di iniziative che, anche grazie al coinvolgimento dei privati, mirino alla realizzazione dell'interesse generale. Per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso, al fine di consentire la creazione di condizioni adeguate.

Con il contributo sarà quindi possibile valorizzare l'impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e da pubbliche amministrazioni.

Lo spirito dell'intera proposta, dunque, non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale.

La definizione di impatto sociale sarà un elemento chiave all'interno della *policy* proposta. Infatti, considerata la necessità di selezionare i progetti in base all'impatto sociale apportato, l'intento del disegno di legge è quello di fissare indicatori precisi, necessari per la predisposizione di una definizione chiara ed univoca all'interno del testo normativo e che possano permettere un'efficace selezione dei progetti.

La base da cui partire per costruire tale definizione può essere rappresentata dagli indicatori utilizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per definire la qualità della vita, nonché da criteri come quelli utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per la misurazione del Benessere equo e sostenibile (BES). Si tratta di rilevatori in grado, non solo di cogliere la dimensione socio-economica delle iniziative, ma anche la loro capacità di costruire legami e relazioni tra le persone, generando un capitale sociale sul territorio che è in grado anche di produrre effetti sull'intero sistema Paese.

Il rilancio dei territori ha bisogno di strumenti concreti, efficaci e immediati, che siano vicini al cittadino e che coinvolgano le istituzioni nella riflessione sulle soluzioni a impatto sociale da adottare. Il presente disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 1 prevede i principi e le finalità del presente disegno di legge. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e di recupero di beni pubblici, nonché per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo. L'articolo 3, prevede l'istituzione di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo. L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria.



Per concludere, lo spirito del presente disegno di legge non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

###### *(Principi e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

##### Art. 2.

###### *(Istituzione del fondo di sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i requisiti tecnici minimi degli interventi di cui al comma 1, nonché i tempi e le modalità del procedimento di valutazione dei predetti interventi condotto dalla commissione tecnica di cui all'articolo 3, ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente articolo.

##### Art. 3.

###### *(Commissione tecnica)*

1. È istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2, sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 2.

2. La composizione, le competenze e le attività della commissione tecnica di cui al comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

##### Art. 4.

###### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024  
156ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[GARAVAGLIA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*), come preannunciato nella seduta di ieri, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene anche conto dell'andamento del dibattito.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome della propria parte politica, del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) introduce il provvedimento, che ritiene abbia il pregio di non sposare una logica assistenziale o di mero sussidio: non è lo Stato a produrre beni e servizi, ma nemmeno a erogare a pioggia incentivi e sussidi. La mano pubblica, viceversa, si affianca, attraverso la leva fiscale, a tutti i soggetti che realizzano iniziative e progetti sociali, incrementando così la qualità della vita delle comunità e influenzando positivamente, in maniera indiretta, sul bilancio dello Stato e sulla spesa pubblica. Un contributo assai rilevante all'innalzamento della crescita nel prossimo triennio proverrà certamente dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo sforzo finora compiuto è quello di attuare tale programma di spesa così come è andato ridefinendosi e arricchito, ma appare necessaria, non solo l'azione coordinata degli Stati, ma anche quella dei singoli cittadini e delle realtà economiche che operano sui territori. Su una scala differente dai grandi investimenti in infrastrutture e in comparti trasversali come il digitale e la sostenibilità ambientale, appare altresì necessario puntare su azioni circoscritte che operano con logiche di cooperazione e partecipazione. Al fine di ridisegnare le politiche pubbliche per la ripartenza, è necessario anche rivedere il rapporto tra i poteri pubblici e i privati, incentivando una vera e propria evoluzione, che possa portare a quel cambiamento di paradigma auspicato già con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le forze economiche e sociali possono contribuire al raggiungimento di obiettivi e interessi generali, al fianco delle istituzioni. Un principio, tuttavia, che ancora oggi ha bisogno di una piena ed effettiva applicazione, ad esempio prevedendo politiche pubbliche di supporto

alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale.

La proposta di legge individua strumenti concreti per sostenere e favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati, ma anche delle realtà economiche che si impegnano quotidianamente sul territorio, e non solo, ben oltre i contorni dell'attività principale della propria azienda, il cosiddetto *core business*. Si tratta in altre parole di definire un sistema di agevolazione efficace, rapido e accessibile per tutte le iniziative a impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l'azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani. Lo Stato dovrà fungere da volano per un dinamismo di idee e di iniziative che, anche grazie al coinvolgimento dei privati, mirino alla realizzazione dell'interesse generale. Sarà quindi possibile valorizzare l'impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e da pubbliche amministrazioni. Lo spirito dell'intera proposta, dunque, non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale. La definizione di impatto sociale sarà un elemento chiave all'interno della *policy* proposta. Infatti, considerata la necessità di selezionare i progetti in base all'impatto sociale apportato, l'intento del disegno di legge è quello di fissare indicatori precisi, necessari per la predisposizione di una definizione chiara ed univoca all'interno del testo normativo e che possano permettere un'efficace selezione dei progetti. La base da cui partire per costruire tale definizione può essere rappresentata dagli indicatori utilizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per definire la qualità della vita, nonché da criteri come quelli utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per la misurazione del Benessere equo e sostenibile (BES). Si tratta di rilevatori in grado, non solo di cogliere la dimensione socio-economica delle iniziative, ma anche la loro capacità di costruire legami e relazioni tra le persone, generando un capitale sociale sul territorio che è in grado anche di produrre effetti sull'intero sistema Paese. Il rilancio dei territori ha bisogno di strumenti concreti, efficaci e immediati, che siano vicini al cittadino e che coinvolgano le istituzioni nella riflessione sulle soluzioni a impatto sociale da adottare. Passando al testo, ricorda che il disegno di legge consta di quattro articoli: in particolare, si prevedono un Fondo di sostegno di 10 milioni di euro e una commissione tecnica per valutare i progetti ammissibili ai contributi.

In conclusione, considera la proposta aperta ai contributi delle varie forze politiche, sia per definire il perimetro delle iniziative sia per individuare gli strumenti per erogare le risorse pubbliche in maniera semplice e diretta. Di più, ritiene che il provvedimento abbia caratteristiche tali, essendo il corrispettivo dell'Art Bonus nel sociale, da poter uscire dall'ambito della maggioranza e ricevere un ampio e generale consenso, motivo per il quale ha sottoscritto la proposta di legge. Invita quindi anche i senatori di altri Gruppi a sottoscriverlo.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie l'invito della relatrice e preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

La relatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) condivide la proposta.

Non registrando alcuna obiezione, il [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare, anticipando che chiederà di fornire un contributo alla professoressa dell'Università Bocconi Veronica Vecchi, che si occupa tra l'altro di partenariato pubblico-privato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il Documento in titolo, che intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. L'intento è quello di fare tesoro del lavoro

importante della Commissione bicamerale della XVIII legislatura, seppur in contesti economici completamente differenti. È necessario completare l'attività su temi di particolare rilievo quali le cripto-attività, i Non Performing Exposure (NPE) e la finanza sostenibile. I sistemi bancario, finanziario e assicurativo hanno registrato significativi mutamenti e hanno introdotto nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti. Così come ci sono stati processi di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, è cambiata l'attività creditizia tradizionale in favore dei servizi e delle attività di investimento, anche in competizione col Fintech. Siamo cioè in presenza di una serie di dinamiche che pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il provvedimento propone una nuova attenzione del Parlamento, in questo caso del Senato, al sistema bancario, finanziario e assicurativo, raccogliendo gli elementi per dare una corretta valutazione sulla adeguatezza e sul funzionamento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, cioè del nostro sistema economico nel suo complesso.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 propone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. È prevista una Relazione annuale al Senato sulla attività svolta. L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da dieci senatori nominati dal presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari. La Commissione ha i seguenti compiti, previsti dall'articolo 3: acquisire e analizzare la documentazione della Commissione banche della XVIII legislatura; monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo; analizzare la disciplina dei settori tema dell'analisi della Commissione; analizzare le situazioni di crisi che hanno visto coinvolti istituti bancari, finanziari e assicurativi; analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, in relazione alla tutela del risparmio; effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione delle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale, con una attenzione alle cripto-attività; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile; analizzare la disciplina in materia di Non Performing Exposure, cioè i crediti deteriorati, nelle loro varie articolazioni; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie, al fine di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale; verificare lo stato di attuazione del cosiddetto FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori; analizzare i modelli di governo, nel loro complesso, delle autorità nazionali di vigilanza, a tutela del risparmio. Agli esiti della analisi, delle verifiche e dei monitoraggi, la Commissione può proporre apposite iniziative legislative. L'articolo 4 prevede che la Commissione proceda con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale o quello bancario. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza, né la libertà personale. L'articolo 5 prevede, a determinate condizioni, che la Commissione possa richiedere copia di atti e documenti di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'articolo 6 prevede l'obbligo del segreto su tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta dalla Commissione che siano assoggettati al vincolo del segreto. L'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la stessa non disponga diversamente. Infine, sono previste le disposizioni per il puntuale funzionamento della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133**

La 6a Commissione Finanze e tesoro,  
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, osservato che il decreto legge



all'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS (zone logistiche semplificate), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale;

che il beneficio fiscale riguarda gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Considerato inoltre che il credito di imposta è concesso per gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024;

1. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il periodo entro il quale realizzare gli investimenti: la data iniziale dell'8 maggio coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge e il periodo complessivo è troppo breve con il rischio di limitare la portata agevolativa solo ad iniziative imprenditoriali già assunte;

2. In tema di eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali, il parere favorevole è espresso nel presupposto che l'acquisto di beni immobili strumentali all'attività economica, e inseriti in un progetto già avviato, spetti anche per l'acquisto di beni immobili acquistati e quindi non nuovi, come invece la prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha negato la sussistenza del requisito oggettivo sostenendo che "il requisito della novità - in quanto compatibile con le previsioni del credito di imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti - debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito di imposta ZES". Tale interpretazione, già oggetto di una unanime deliberazione della Commissione Finanze e tesoro, contrasta con il carattere ampiamente agevolativo delle disposizioni in parola.

## 1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 157 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024  
157ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che pur apprezzando in parte il parere della relatrice, ricorda i numerosi punti critici del provvedimento, che verranno affrontati nel dettaglio nell'ambito della Commissione di merito.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni della relatrice, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'osservazione n. 2 riprende la tematica degli incentivi per l'acquisto di immobili già oggetto di una specifica iniziativa della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione ( n. 152 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta e illustra brevemente una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato, che intende offrire al Governo degli spunti sui temi più delicati, quali il discarico automatico e il magazzino dei crediti fiscali. Anticipa quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del Presidente.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) presenta una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato, e preannuncia a sua volta il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal

Presidente in qualità di relatore, posta ai voti, è approvata.

Non sono posti quindi in votazione i pareri contrari presentati a prima firma dalla senatrice Tajani e dal senatore Turco, a nome dei rispettivi Gruppi.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il relatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di un emendamento, in attesa del quale ritiene opportuno rinviare la discussione del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono già pervenute alcune richieste di audizione, di cui dà conto, che potrebbero svolgersi a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La relatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) si riserva di fornire a breve alcuni nominativi da ascoltare.

Il **PRESIDENTE** prende atto e invita comunque i Gruppi a comunicare eventuali altri soggetti da audire entro la settimana corrente, ai fini di una più efficace organizzazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta il senatore Lotito ha svolto la relazione illustrativa del Documento in titolo.

La senatrice **Barbara FLORIDIA** (*M5S*) avverte che la propria parte politica ha depositato un Documento dall'analogo contenuto, ai fini di un esame congiunto.

Il **PRESIDENTE** prende atto e rinvia la discussione del Documento in esame, che potrà proseguire dopo l'abbinamento del citato documento.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati assegnati alla Commissione gli Atti del Governo nn. 158, 159 e 160 (congiuntamente Commissione Giustizia), dal contenuto tecnico, recanti norme di recepimento di direttive dell'Unione europea.

Si riserva di definire il calendario di esame dei citati atti.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di domani mattina, giovedì 13 giugno, convocata alle ore 9,15, sarà svolta l'interrogazione n. 3-01050, del senatore Melchiorre, sulla riscossione degli incassi relativi al diritto d'autore.

Fa inoltre presente che nella giornata di domani, alle ore 10, si svolgerà un incontro con i frequentatori del corso superiore master della scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza della sede di Roma (Lido di Ostia).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La 6a Commissione Finanze e tesoro,  
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio. Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari; che i soggetti beneficiari non devono avere esposizioni debitorie deteriorate;

che il comma 7 dello stesso articolo inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 del decreto legge 124 del 2023 assegnando alle imprese operanti nel settore primario un incentivo analogo a quello per le imprese previste nell'area Zes unica e che la struttura della disposizione è analoga a quelle già previste dal citato decreto e omogenea a quelle previste dal decreto legge 60 del 2024 in corso di esame;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento al comma 2 dell'articolo 1, appare opportuno specificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo o di altri finanziamenti non ha incidenza sul merito di credito dell'impresa escludendone quindi l'inserimento nella "centrale rischi".
2. Per ciò che concerne gli incentivi agli investimenti per la Zes unica, la Commissione sottolinea che sono eleggibili al credito di imposta previsto dalla norma anche gli investimenti immobiliari per edifici già realizzati, non essendo richiesta per tali investimenti il requisito della novità, giusta la innovazione normativa introdotta anche in seguito ad una specifica iniziativa della Commissione stessa.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152**

La 6a Commissione Finanze e tesoro,  
esaminato l'atto in titolo;

premesso

che la legge n. 111 del 2023 delega il Governo a emanare decreti legislativi per la riforma fiscale e reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione all'articolo 18;

che l'articolo 18 prevede, tra gli altri principi,

- di incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione, nazionale e locale, orientandone l'attività secondo principi di efficacia e economicità
- il discarico automatico dopo cinque anni dei carichi affidati delle quote non riscosse
- la salvaguardia del diritto di credito
- la stabilizzazione dei piani di rateizzazione e la diluizione del pagamento
- superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento
- superamento del sistema di netta separazione tra Agenzia delle Entrate e Entrate-riscossione

considerato

che il magazzino fiscale contiene carichi affidati dal 2000 in poi e che sia lo *stock* previsto che il flusso annuale non sembrano poter subire rallentamenti, in assenza di misure straordinarie dirette ai carichi già affidati;

che nel magazzino fiscale si accumulano centinaia di miliardi per somme di atti di riscossione sospesi in presenza di procedure concorsuali che interessano le imprese (circa 152 miliardi di euro);

che le procedure di sospensione della riscossione interessano somme per circa 100 milioni;

che la legge delega prevede la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle somme oggetto di

discarico automatico;  
ritenuto

che l'Agenzia delle Entrate e riscossione svolge le attività di riscossione con priorità della salvaguardia del credito affidatole dall'ente impositore;

che tuttavia nello specifico delle procedure concorsuali altri valori e diritti sono tutelati oltre che la tutela del credito. Infatti, l'apertura delle procedure concorsuali prevede la sospensione dell'azione di riscossione; in caso di liquidazione o procedura concordataria l'Agenzia delle Entrate ha comunque titolo a riprendere le iniziative di recupero del credito, ma rispetto al patrimonio aggredibile ridotto; preso atto che per i carichi affidati dall'anno 2000 fino al 2025 le iniziative di smobilizzo sono rimesse alle proposte di una commissione tecnica costituita da un presidente della Corte dei conti, un rappresentante del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato della commissione tecnica di cui all'articolo 7;

rilevato che l'articolo 12 comma 4-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 limita l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

rilevato che le fattispecie espressamente contemplate nella citata disposizione non esauriscono i casi in cui sia necessaria per il contribuente una tutela anticipata, che può ad esempio porsi anche nell'ipotesi di cessione di azienda a cagione della responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dagli estratti di ruolo, che il cedente in ipotesi può non avere contestato a cagione della mancata notifica del ruolo e/o della cartella;

ritenuto pertanto opportuno ampliare i casi, già contemplati nell'articolo 12 comma 4-*bis* citato, in cui sia possibile per il contribuente impugnare anche il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata;

tenuto altresì conto della sentenza n. 190 del 2023 della Corte Costituzionale in materia di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e di limiti alla impugnabilità del ruolo e del monito rivolto al legislatore di intervenire sulla materia della riscossione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Per il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico automatico, di cui all'articolo 5 dello schema di parere, prevedere che la riscossione coattiva possa essere affidata dall'ente creditore in concessione ai soggetti privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i carichi non superiori a euro 10.000, che utilizzano il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni del titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, individuati con procedura di gara ad evidenza pubblica.
2. Per il riaffidamento dei carichi oggetto di discarico automatico, prevedere inoltre che la riscossione coattiva può essere altresì gestita dall'ente creditore, mediante la cessione o il trasferimento del rischio di gestione delle somme discaricate a soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di cartolarizzazione anche in blocco omogeneo di crediti e successiva vendita dei titoli emessi a fronte dell'operazione di cartolarizzazione.
3. Prevedere il discarico automatico delle somme oggetto di riscossione sospesa per procedure concorsuali, a partire dai crediti superiori a 100.000 euro, e successiva cessione o trasferimento del credito mediante procedure di cartolarizzazione e subentro di soggetti privati - scelti con procedura ad evidenza pubblica - nella procedura concorsuale. La misura consente di ridurre l'accumulo di crediti non esigibili per legge ed elimina l'interconnessione tra riscossione e legge fallimentare. In via prudenziale non si stimano entrate aggiuntive: tenuto conto che per procedure concorsuali i carichi giacenti ammontano a 151 miliardi, anche una percentuale molto bassa di vendita dei carichi a soggetti

privati vicina a valori di mercato consentirebbe entrate straordinarie extratributarie.

4. Analogamente valuti il Governo l'utilizzo di uno strumento come quello indicato nell'osservazione numero 3 anche per le somme la cui procedura di riscossione è sospesa, dopo un'analisi delle componenti delle singole poste debitorie.

5. In relazione all'articolo 7, valuti il Governo di indicare tra gli obiettivi della Commissione incaricata di formulare proposte per i carichi affidati dal 2000 al 2024, quello di prevedere che lo stesso ente della riscossione proponga all'ente creditore la cessione o il trasferimento dei crediti mediante le procedure di cartolarizzazione ai soggetti privati individuati con procedura ad evidenza pubblica, anche per vendita in blocchi rispetto alle somme giacenti tra i crediti definiti inesigibili.

6. Valuti il Governo l'opportunità di ampliare i casi, già contemplati nell'articolo 12 comma 4-bis citato, in cui sia possibile per il contribuente impugnare anche il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI**  
**Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO**  
**SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152**

La 6ª Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riordino del settore del sistema nazionale della riscossione" (Atto del Governo n. 152);

premesso che,

nelle intenzioni del Governo, la delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, ha l'obiettivo di riscrivere l'intero sistema tributario italiano. Allo stato attuale, tale obiettivo appare lontano dal raggiungimento e sono molteplici i temi che dovranno essere affrontati per la completa attuazione della revisione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale. In particolare, si registra una significativa mancanza di coerenza dei provvedimenti adottati dal Governo, sia rispetto al sistema fiscale complessivo sul quale intendono incidere, sia addirittura all'interno dello stesso complesso di disposizioni adottate in attuazione della legge delega n. 111 del 2023. Si rileva, inoltre, un ritardo evidente rispetto agli annunci del Governo per quanto riguarda uno degli aspetti centrali della Riforma, ossia la disciplina dei singoli tributi, la tassazione d'impresa e l'IVA, il superamento dell'IRAP e la razionalizzazione dei tributi indiretti;

nei provvedimenti finora adottati emergono poi alcune gravi criticità, tra cui quelle più significative riguardano: a) l'adozione, in taluni rilevanti casi, di interventi di carattere non strutturale o che non rispondono agli annunciati obiettivi della Riforma e che talvolta addirittura sono contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati o ad altre misure contestualmente adottate; b) la carenza di risorse messe a disposizione dal Governo per l'attuazione della riforma che sconta dopo alcuni mesi la mancata previsione di adeguate coperture finanziarie nella legge delega. Tale situazione, obbliga il Governo ad emanare importanti disposizioni con efficacia temporanea come nel caso eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità, valide per il solo anno 2024, per di più ricorrendo alla sottrazione di risorse a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE; c) la carenza di interventi efficaci sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. La recente approvazione, ad esempio, del concordato preventivo biennale, oltre ad amplificare le disparità di trattamento tra contribuenti, premia i soggetti con bassi indici di fedeltà fiscale;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in tale sede ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

considerato che,

l'articolo 18 della legge delega n. 111 del 2023 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione con l'obiettivo di realizzare un sistema orientato ai principi di

efficacia, economicità e imparzialità;

in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione la legge delega n. 111 del 2023 individua tra i propri capisaldi: a) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e dell'intrinsecamente correlata cartella di pagamento e la semplificazione dei cosiddetti atti impositivi; b) l'abolizione dell'attuale sistema "dualistico", caratterizzato dalla distinta operatività dell'Agenzia dell'Entrate, titolare della funzione propriamente impositiva e destinataria finale del buon esito della riscossione, da un lato, e, dall'altro lato l'Agenzia della Riscossione quale agente addetta alla riscossione coattiva; il riordino del sistema nazionale della riscossione è indispensabile per il buon andamento delle finanze statali, soprattutto in relazione alle difficoltà incontrate dall'attuale sistema, come evidenziate da ultimo dalla Corte dei Conti con riferimento ai dati consuntivi della riscossione al 31 dicembre 2023. In particolare, i magistrati contabili evidenziano che negli ultimi cinque anni l'entità complessiva dei carichi a ruolo affidati all'Agente della Riscossione è cresciuto di quasi 400 miliardi di euro, passando dai 1.284 miliardi del 31 dicembre 2018 ai 1.676 miliardi del 31 dicembre 2022; tuttavia lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 17 articoli, non appare in grado di risolvere le problematiche della riscossione e, soprattutto, contraddice i principi e i criteri della delega, nonché gli obiettivi da questa prefissati. Il provvedimento, peraltro, dà attuazione soltanto ad uno degli obiettivi prefissati ovvero quello del progressivo superamento dello strumento del ruolo, mentre nessuna norma è stata prevista per quanto riguarda il raggiungimento del secondo obiettivo ovvero il superamento del sistema dualistico. Infatti, nulla viene al riguardo previsto dal decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riordino del settore del sistema nazionale della riscossione" dovendosi rimarcare una situazione di vera e propria antitesi strutturale di fondo che rischia di pregiudicare non solo l'avvio della riformata riscossione, ma anche, se non soprattutto i risultati da raggiungere;

tale scelta, oltre a contraddire l'ambizioso ed illusorio approccio della riforma, conferma la frammentarietà delle misure proposte e fa venire meno ogni ipotesi di unitarietà dell'intervento riformatore in materia di sistema nazionale della riscossione;

rilevato che,

l'articolo 2 introduce una serie di adempimenti a carico dell'Agente della riscossione. In particolare, l'Agente della riscossione al fine di salvaguardare il credito deve notificare la cartella di pagamento con tempestività, deve notificare gli atti interruttivi della prescrizione del credito, deve adeguarsi alla pianificazione annuale e comunicare telematicamente all'ente creditore, alla fine di ogni mese, i flussi informativi concernenti lo stato delle procedure.

In merito a tale articolo, emergono diverse criticità che giustificano un giudizio fortemente negativo. In particolare:

- nulla viene previsto per quanto riguarda nuovi e più efficaci strumenti da assegnare all'Agente della riscossione per poter migliorare la fase della riscossione dei crediti affidategli anche alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e dell'integrazione delle banche dati, nonché per contrastare fenomeni di evasione ed elusione;
- nessun riconoscimento all'agente della riscossione della possibilità di accedere al sistema di interscambio al fine di reperire informazioni utili all'avvio, in modo mirato, di procedure presso terzi;
- nessun ampliamento dei poteri di accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari da parte dell'Agente della riscossione, consentendo alla stessa di accedere a dati che attualmente sono inviati solo all'Agenzia delle Entrate, quali IBAN, in modo che l'attività di recupero possa essere più efficace e comunque diretta solo verso quei rapporti che possono essere capienti ai fini dell'esecuzione, evitando di avviare pignoramenti al buio che molto spesso si rilevano inutili per mancanza di capienza nei conti correnti dei debitori.

l'articolo 4 disciplina il differimento del discarico automatico prevedendo un'ipotesi di esclusione temporanea qualora si verificano le seguenti condizioni: a) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o pendono procedure esecutive; b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa. In queste ipotesi le quote sono oggetto di discarico automatico al 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello della cessazione della sospensione o della conclusione della procedura concorsuale. In tale articolo, emergono diverse criticità in relazione alla disparità di trattamento tra contribuenti che deriva dall'applicazione delle nuove norme sulla sospensione che contraddicono le finalità della Riforma;

l'articolo 5 disciplina la fattispecie del riaffidamento dei carichi, prevedendo che fino alla prescrizione del diritto di credito la riscossione coattiva delle somme che sono state discaricate dall'Agente della riscossione può essere gestita direttamente dall'ente creditore oppure essere affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica e infine essere riaffidata per altri due anni all'Agente della riscossione.

In tale contesto emergono diverse criticità. La prima criticità riguarda la lettera a) del comma 1 che espressamente prevede che fino alla prescrizione del diritto di credito l'ente creditore destinatario del discarico può gestire direttamente la somma discaricata. Nessuna previsione per quanto riguarda gli eventuali strumenti che l'ente creditore può utilizzare per riscuotere la usa pretesa, facendo della norma una mera enunciazione priva di significato. La seconda riguarda la lettera c) del comma 3 che espressamente prevede che le somme riaffidate se non rimosse entro i 24 mesi successivi, sono definitivamente "stralciate". La terza criticità riguarda la possibilità dell'ente creditore destinatario del discarico di affidare tale somma a soggetti privati per la sua successiva riscossione. La norma si limita a stabilire semplicemente che questi soggetti debbano essere individuati mediante procedure di gara a evidenza pubblica. La norma nulla dice sui poteri del soggetto privato cui viene affidato il compito di recuperare il credito discaricato, soprattutto in relazione alla tutela della prima casa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, primo comma, lettera a), D.P.R. 602/1973. Inoltre, nel caso di specie non si tratta di crediti qualsiasi, ma di pretese di natura fiscale, previdenziale, assistenziale o comunque denominati di natura pubblica la cui gestione deve essere affidata ad intermediari finanziari qualificati. Nulla viene previsto in merito ai requisiti che tali soggetti debbano possedere e l'obbligatoria istituzione di un registro pubblico gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze cui tali soggetti debbano essere iscritti per poter partecipare alla gara pubblica, nonché l'applicazione di meccanismi di cash pooling. L'obbligatorietà è essenziale per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di esercitare periodicamente un controllo amministrativo e di legalità degli operatori. La quarta criticità riguarda il riaffidamento all'Agente della riscossione nell'ipotesi in cui l'ente creditore viene a conoscenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. Non si comprende per quale motivo questi elementi ulteriori dovrebbero essere forniti all'Agente della riscossione solo in fase di riaffidamento. Nessuna previsione introduce l'obbligo da parte del soggetto affidatario di comunicare periodicamente all'Agente della riscossione la presenza o meno di tali ulteriori informazioni vengano verificate periodicamente e fornite ogni sei mesi all'Agente della riscossione aumentando le probabilità di incasso della somma iscritta a ruolo. Inoltre, non viene previsto l'obbligo periodico, a carico dell'ente affidatario del credito, di accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati della pubblica amministrazione al fine di verificare la presenza di informazioni su nuovi elementi reddituali o patrimoniali del debitore da notificare con tempestività all'Agente della riscossione. Infine, l'ultima criticità riguarda la disposizione del comma 2, che consente il riaffidamento anche in presenza di nuovi carichi relativi allo stesso debitore affidati all'Agente della riscossione. Questa norma si traduce in un riaffidamento *sine die* di tutti i ruoli discaricati o in altri termini in un rimpallo costante delle quote tra agente della riscossione e l'ente titolare del diritto di credito;

l'articolo 7 disciplina la gestione del magazzino in carico all'Agente della riscossione. In particolare, si definiscono gli strumenti per il discarico di tutto o parte del cosiddetto magazzino accumulatosi nel corso degli anni presso l'Agente della riscossione e si prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da tre membri con il compito di proporre una possibile soluzione da attuare con successivi provvedimenti legislativi.

Rispetto a tale articolo emerge in tutta evidenza la problematica dello smaltimento del cosiddetto magazzino in carico all'Agente della riscossione. Su tale tema non si rileva alcun criterio o principio inserito nella legge delega n. 111 del 2023, con ciò configurandosi un evidente abuso di delega da parte del legislatore delegato. Ulteriore criticità riguarda il fatto che la norma inserita all'interno di un



decreto delegato, contiene al suo interno un ulteriore delega a successivi provvedimenti legislativi ai quali vengono affidati il compito di introdurre le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino. In altri termini un decreto delegato a sua volta delega ad un altro atto avente forza di legge;

L'articolo 7 intervenendo sulla definizione dei carichi in magazzino presso l'Agente della riscossione va a disciplinare, di fatto, lo "stralcio definitivo o condono", "totale o parziale" delle vecchie cartelle esattoriali non incassate alla data di entrata in vigore del decreto delegato. Nessun criterio viene definito in merito alla definizione delle possibili soluzioni da adottare quali la distinzione tra contribuenti in essere o cessati, l'importo complessivo della posizione debitoria riferita al medesimo codice fiscale e infine la natura del debito fiscale con particolare attenzione alle quote riferite a sanzioni in materia di lavoro;

L'articolo 11 disciplina l'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - riscossione. Nelle intenzioni della legge delega il superamento del dualismo tra le due strutture era uno dei passaggi fondamentali per rendere il sistema della riscossione nazionale più efficiente ed efficace. Il legislatore delegato al riguardo si è limitato a stabilire con l'articolo 11 la possibilità per l'Agenzia delle entrate - riscossione di utilizzare gratuitamente i beni mobili dell'Agenzia delle entrate. In questo caso si ravvisa un mancata esercizio della delega. Nessuna disposizione viene introdotta al fine di andare al di là della semplice condivisione del fabbisogno immobiliare (c.d. integrazione logistica) realizzando l'integrazione sostanziale, costruita a partire dalla condivisione dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati disponibili alla pubblica amministrazione al fine di migliorare la qualità e quantità di informazioni disponibili. Inoltre, la realizzazione di un nuovo modello basato sull'integrazione delle due agenzie è fondamentale per avviare un approccio che guardi al contribuente non solo in quanto destinatario di cartelle esattoriali, ma di soggetto che accanto al pregresso deve continuare a pagare le imposte correnti evitando che le difficoltà di "liquidità" si consolidino aggravando la sua situazione debitoria nei confronti dello Stato. Inoltre, sono completamente mancanti le norme volte a realizzare la c.d. integrazione tecnologica al fine di favorire l'uso delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo eliminando duplicazioni e conseguentemente ridurre i costi; L'articolo 12 introduce nuove disposizioni in materia di dilazione nei confronti dei contribuenti che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà. Se apprezzabile l'intento di aiutare il contribuente che vuole estinguere il proprio debito fiscale aumentando il numero delle rate concedibili, critiche si devono muovere alla circostanza che nulla viene previsto per quanto riguarda la remissione *in bonis* di tali contribuenti al fine di consentire anche a loro di beneficiare delle nuove norme che riconoscono più tempo per il pagamento delle cartelle esattoriali. In tale articolo, nessuna disposizione viene introdotta con riferimento al potenziamento dell'istituto della sospensione della rateizzazione su richiesta del contribuente quando ciò sia funzionale ad evitare ritardi nel pagamento di imposte, tributi o contributi nell'anno d'imposta di riferimento;

ritenuto che,

il provvedimento in esame, che avrebbe dovuto riformare uno degli aspetti centrali per il corretto funzionamento del sistema fiscale nel suo complesso e per assicurare la stabilità delle finanze pubbliche soprattutto in un momento come quello attuale caratterizzato da un elevato debito pubblico, introduce una serie di disposizioni insufficienti e inadeguate a consentire il raggiungere gli ambiziosi obiettivi della legge delega n. 111 del 2023;

la fase della riscossione coattiva può, per via mediata, avere una ricaduta sul tasso di adempimento spontaneo, qualora sia caratterizzata da elementi di certezza sull'effettivo incasso delle somme dovute e delle relative sanzioni, risultato che può essere raggiunto soltanto attraverso un migliore utilizzo dei nuovi strumenti informatici, la condivisione delle banche dati disponibili nonché attraverso l'effettiva integrazione dell'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - riscossione. Su tali aspetti il provvedimento in esame non introduce disposizioni sufficienti ed adeguate;

gli obiettivi dichiarati dalla legge delega in materia di riforma e di realizzare un sistema orientato ai principi di efficacia, economicità e imparzialità sono stati sostanzialmente disattesi;

desta forte preoccupazione, con riferimento all'articolo 5, la misura che consente di affidare i crediti

oggetto di scarico a soggetti privati che rischia di avere effetti di possibile aggressione alla prima casa;

non appare opportuno dare attuazione alla legge delega nella parte in cui prevede lo smaltimento del cosiddetto magazzino in carico all'Agente della riscossione o in altri termini "lo stralcio totale" delle cartelle esattoriali non incassate, eliminando l'art. 7, poiché quest'ultimo esporrebbe il decreto legislativo ad un vizio di eccesso di delega;  
tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152**

La 6ª Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (Atto del Governo n. 152),

premessi che:

lo schema di decreto in esame, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 111 del 2023, reca disposizioni non aderenti ai principi e ai criteri direttivi di delega;

l'articolo 18 della legge delega ha tra gli obiettivi l'incremento dell'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali, e la semplificazione dei processi, orientandone l'attività secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato;

in particolare, quanto alla semplificazione, la legge delega ha previsto l'adozione di misure finalizzate a riconoscere un più agevole accesso alle rateazioni, soprattutto per le fasce più deboli, a semplificare e ad accelerare le procedure relative ai rimborsi e le procedure di compensazione nonché a rafforzare la tutela del contribuente con riferimento all'esercizio del diritto di difesa avverso atti di riscossione illegittimi;

le disposizioni di cui al provvedimento in esame si discostano dai predetti obiettivi e criteri direttivi aggravando la posizione del contribuente sul piano delle tutele, soprattutto per quelli più deboli, alterando il rapporto di leale e reciproca collaborazione;

ritenuto che:

riguardo alla pianificazione annuale delle attività di riscossione, il rinvio unicamente a logiche di raggruppamento dei crediti per codici fiscali, senza alcuna valutazione né del valore né delle caratteristiche del contribuente, introduce un criterio selettivo che rischia di favorire l'accanimento della riscossione su specifiche categorie di contribuenti, ma senza alcuna garanzia in termini di contrasto ai fenomeni di evasione dal versamento più rilevanti e di tutela dei contribuenti minori. Si è molto lontani dunque dall'idea di riscossione selettiva, fondata sull'analisi del rischio e sulla capacità del contribuente di far fronte al carico fiscale, in grado anche di intercettare le esigenze o le difficoltà del contribuente e individuare soluzioni per agevolare l'adempimento, favorendo unicamente i grandi evasori;

espressione di tale approccio sono le disposizioni in tema di dilazione dei pagamenti che se da un lato estendono le dilazioni automatiche su base dichiarativa, dall'altro si rinvia l'entrata in vigore soltanto dal 2029 mentre per quanto riguarda le dilazioni per importo superiore a 120 mila euro potranno accedere sin da subito alla dilazione fino a 120 rate sulla base di una richiesta documentata che comprovi lo stato di difficoltà economica. In sostanza, la logica di tutelare maggiormente i contribuenti minori e con maggiori difficoltà all'adempimento avrebbe dovuto condurre a migliorare gli strumenti in tal senso, semmai anche riducendo il limite di importo, e al contempo rafforzare i presidi in merito alle dilazioni di rilevante importo, attribuendo rilievo alle caratteristiche del contribuente, soprattutto con riferimento alle condotte pregresse e alle garanzie patrimoniali offerte per l'accesso alla rateazione, al fine di ridurre il fenomeno di rateazioni per scopo meramente dilatori; in merito alla disciplina del scarico automatico dei ruoli, non si condivide la scelta di voler affiancare al sistema di riscossione centralizzato un sistema di riscossione alternativo a carattere "privatizzato", soprattutto nella fase di riaffidamento del servizio di riscossione, in alternativa all'Agenzia delle

entrate-riscossione. Preoccupa in particolare, oltre alla frammentazione dei procedimenti (in senso opposto al concetto di semplificazione dei processi), il rischio rappresentato dal venir meno di determinate tutele previste in favore del contribuente nell'ambito della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, come il limite alla impignorabilità della casa di abitazione del contribuente. Con l'affidamento a soggetti privati, in assenza di richiami alla tutela della prima casa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, primo comma, lettera a), D.P.R. n. 602/1973 (sul punto, lo schema di decreto in esame nulla prevede), tale tutela non troverebbe applicazione; nonostante quanto più volte dichiarato dal Governo, l'approccio resta quello della risoluzione del problema ex post, stante l'assenza di misure volte a rafforzare la *compliance*, al fine di scongiurare l'accumulo di somme da mancata riscossione nel magazzino fiscale; ritenuto inoltre che: risultano del tutto assenti disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare i processi di erogazione dei rimborsi d'imposta e misure di rafforzamento dei presidi in materia di diritto di difesa del contribuente attraverso il riconoscimento della legittimità ad impugnare l'estratto di ruolo; esprime parere contrario.

## 1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 64 (ant.) del 19/06/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 64**

**MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,20*

*AUDIZIONI DELLA DOTTORESSA GIOVANNA MELANDRI, PRESIDENTE DI HUMAN FOUNDATION, E DELLA DOTTORESSA ARIANNA VISENTINI, PRESIDENTE DI VARIAZIONI S.R.L., SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1049 (PROPOSTA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO)*

## 1.3.2.1.4. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 160 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024  
160<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[GARAVAGLIA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE ( n. 159 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) introduce il provvedimento, che è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (cosiddetta «Secondary Market Directive» o «SMD»), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, esercitando la delega di cui all'articolo 7 della legge n. 15 del 2021 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il recepimento della direttiva all'interno degli Stati era fissato al 29 dicembre 2023. Per il mancato recepimento della direttiva stessa è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2024/0074. Inoltre, il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia. La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando *standard* uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale. In particolare, la direttiva (UE) 2021/2167 stabilisce un quadro e requisiti comuni per: i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti (Titolo II); gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione (Titolo III).

In estrema sintesi, la direttiva prevede (articolo 4) che i gestori di crediti debbano ottenere un'autorizzazione dallo Stato membro di origine (concessa dall'Autorità designata dal suddetto Stato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3) in conformità ai requisiti stabiliti dalle disposizioni di recepimento. Nondimeno, la direttiva richiede (articolo 5) che i soggetti interessati dimostrino di godere di una reputazione sufficientemente buona e che l'organo di direzione o di amministrazione possieda esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Inoltre, dovranno essere richiesti specifici requisiti in relazione alla solidità del governo societario e alle misure di controllo interno, garantendo altresì il rispetto delle norme in materia di tutela e di leale e

diligente trattamento dei debitori. Il gestore dovrà inoltre garantire la registrazione e il trattamento dei reclami e dimostrare di poter mettere in atto adeguate procedure per il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo. Infine, il richiedente è soggetto a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico. L'articolo 6 della direttiva pone in capo agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti quando il richiedente è autorizzato a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti. Sono quindi dettate disposizioni inerenti alla concessione e alla revoca dell'autorizzazione. Si prevede (articolo 9) che lo Stato membro istituisca un elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati, aggiornato periodicamente e pubblicamente accessibile online sul sito dell'autorità competente. L'elenco o registro dovrà comunque essere immediatamente aggiornato in caso di revoca di un'autorizzazione precedentemente concessa. Specifiche disposizioni sono inoltre dettate in merito ai rapporti con i debitori e al rapporto contrattuale tra gestore e acquirente del credito. L'articolo 12 detta specifiche condizioni per l'esternalizzazione delle attività di gestione del credito, stabilendo, in ogni caso, che il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento. Gli articoli 13 e 14 dispongono in ordine alle attività transfrontaliere. Per quanto concerne gli acquirenti, la direttiva pone in capo agli Stati membri di assicurare al potenziale acquirente di valutare la possibilità di acquisto, prevedendo che l'ente creditizio fornisca, al medesimo acquirente, le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi, su base almeno semestrale, in capo agli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso (articolo 15). L'articolo 16 prevede che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori progetti di norme tecniche per i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni. Sono quindi stabiliti gli obblighi posti in capo agli acquirenti di crediti (articoli 17 e seguenti). Il Titolo IV è dedicato agli strumenti di vigilanza (articoli 21 e 22) e al regime sanzionatorio (articolo 23). Il Titolo V reca misure di salvaguardia e obblighi di collaborazione (articoli dal 24 al 26). Il Titolo VI della direttiva modifica le direttive 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD) e 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD), mentre il Titolo VII reca le disposizioni finali. Per quanto riguarda i termini, il presente schema di decreto è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede consultiva il 10 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 luglio 2024.

Relativamente al contenuto, l'articolo 1 dello schema di decreto in esame introduce un nuovo Capo II nel Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, viene eliminata la riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza e viene introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l'istituzione di una nuova figura di intermediario prevista dalla SMD, denominata «gestore di crediti in sofferenza», autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia. Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII. Viene, inoltre, modificato l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale, affinché tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB. Lo schema reca le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva, rinviando, come in casi analoghi, alla Banca d'Italia l'adozione, con propri provvedimenti, delle disposizioni attuative di quanto previsto dalla norma primaria con riferimento agli aspetti di natura tecnica o applicativa. L'articolo 2 coordina il decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati con la previsione dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del TUB, come modificato dall'articolo 1 del presente schema. L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ( n. 166 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) illustra il provvedimento, che dà attuazione, in primo luogo, all'articolo 11 della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale. In secondo luogo, dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, della medesima legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale. L'articolo 11 della legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli, il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione, la revisione dell'istituto della controversia doganale. Più in dettaglio, la lettera a) prevede di procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto europeo in materia doganale. La lettera b) chiarisce che il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a completare la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti. La lettera c) prevede di accrescere la qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le Autorità doganali e semplificare le verifiche inerenti alle procedure doganali, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli. La lettera d) prevede poi di riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo n. 374 del 1990. Da ultimo, la lettera e) intende procedere a una revisione dell'istituto della controversia doganale, di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, in considerazione - come chiarito dal Governo - della necessità di procedere al suo coordinamento con gli altri rimedi esperibili in sede di accertamento del tributo dovuto.

Lo schema di decreto legislativo dà altresì attuazione all'articolo 20, commi 2 e 3, della legge n. 111 del 2023. Il comma 2 dell'articolo 20 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). La lettera a) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte. La lettera b) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi (ma non su altri manufatti o prodotti). L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. La lettera b), numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto

dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate. È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. La lettera c) risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera c) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise. La lettera d) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta "confisca per sproporzione", prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. La lettera e) introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

L'oggetto del comma 3 dell'articolo 20 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera a) del comma 3, la revisione dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera b), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Inoltre, in base alla lettera b), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice doganale dell'Unione Europea. La lettera c) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto più volte citato. La lettera d) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede consultiva il 18 giugno 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 luglio 2024. Lo schema di decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli). L'articolo 1 contiene l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo contenente le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione. L'articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. L'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), reca una serie di modifiche al Capo IV del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), che disciplina le sanzioni in materia di accise. La lettera g) interviene sull'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1995, concernente il trattamento sanzionatorio in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. L'articolo 4 reca alcune modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando. L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento all'articolo 51, comma 3-*bis*, del Codice di procedura penale, sostituendo il rinvio ai reati di cui all'articolo 291-*quater* del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 con il rinvio ai reati di cui all'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all'allegato 1. L'articolo 6 reca alcune norme in materia di sospensione del pagamento dell'IVA. L'articolo 7 contiene delle disposizioni di



coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'allegato 1 e nell'articolo 3 dello schema di decreto in commento. L'articolo 8 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 9 reca disposizioni relative alla copertura finanziaria necessaria dall'applicazione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente decreto. L'articolo 10, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ( n. 158 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che ricorda di aver chiesto, senza esito, lo svolgimento di un ciclo di audizioni, non in relazione al voto da esprimere, che giudica un atto dovuto, ma al necessario approfondimento di un tema di interesse generale, in quanto lo schema di decreto in esame non chiarisce, soprattutto in termini di imprese coinvolte, l'ambito di applicazione delle norme. Si augura, tuttavia, che si possa tornare sulla materia, molto attuale, anche in un secondo momento e dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) condivide la richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice Tajani e rimette al Presidente la valutazione sulle modalità e i tempi per procedere in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione le sollecitazioni pervenute.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) si associa alla richiesta di procedere ad approfondimenti, che potranno riguardare anche l'impatto della *Global minimum tax* e l'unificazione fiscale, che giudica necessaria a contrastare il fenomeno del *dumping*. In considerazione della non imminente scadenza per il recepimento della direttiva, prevista per il 20 luglio, ritiene che il parere della Commissione, sul quale anticipa comunque il voto di astensione della propria parte politica, potrebbe essere rivisto e proposto in una stesura più articolata.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Italia si trova sotto procedura di infrazione e ritiene più opportuno non posticipare il voto sul parere, per poi procedere, in un secondo momento e con tempi da stabilire, agli approfondimenti richiesti.

Prende atto la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, posta ai voti, è approvata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1049 (Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio), svolte in sede di Ufficio di Presidenza il 19 giugno scorso, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, valutato che la divulgazione pubblica delle informazioni fiscali e aziendali, congiuntamente all'applicazione di eventuali sanzioni in caso di omessa o errata rendicontazione, può divenire uno strumento legislativo fondamentale per arginare il fenomeno dell'elusione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; le informazioni pubblicate possono rappresentare importanti elementi segnaletici di tali fenomeni, non realizzando necessariamente ipotesi di condotte fraudolente; considerato altresì che la Direttiva Country-by-Country Reporting ovvero CBCR si ispira a tali obiettivi; un mercato unico necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, basato sul principio secondo il quale le imprese sono tenute astrattamente a pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili. Tuttavia, la pianificazione fiscale aggressiva mette a repentaglio questo principio cardine del sistema fiscale e, di conseguenza, produce nondimeno effetti negativi sulle risorse di finanza pubblica; tenuto conto del crescente allarme dell'opinione pubblica nei confronti dei fenomeni di sottrazione al pagamento delle imposte tramite evasione, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva. La generalità dei contribuenti, infatti, stretti da sempre maggiori vincoli finanziari e, al contempo, dalla riduzione dei servizi pubblici per carenza di risorse, devono talvolta sostenere una parte sproporzionata dell'onere fiscale complessivo. Questa sproporzione tende a corrodere il rapporto di fiducia tra il cittadino e il sistema fiscale, fungendo da ulteriore incentivo a non rispettare le regole in materia; la genesi della normativa CBCR è stata accompagnata altresì dal percorso accidentato della proposta europea in materia di base imponibile consolidata comune per le imprese (cosiddetta proposta CCCTB). Il processo legislativo sulla proposta avanzata dalla Commissione nel 2011 si è ripetutamente arenato a seguito della riluttanza di taluni Stati membri all'adozione di regole comuni in ambito di fiscalità d'impresa; considerato inoltre che recentemente è emersa la volontà del legislatore europeo di avanzare nuovamente la proposta CCCTB. Qualora tale proposta dovesse entrare in vigore nell'ordinamento europeo nei prossimi anni la CBCR continuerebbe a rappresentare un utile strumento nel fornire un segnale in ambito di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione (nel confronto tra le aliquote fiscali nominali ed aliquote fiscali effettive) e per quanto riguarda il rapporto tra il sistema economico europeo e l'apparato economico dei Paesi terzi; esprime parere favorevole, nel presupposto che la proposta di una base imponibile comune per le imprese con fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di Euro possa realizzare una disciplina equa di imposizione delle imposte sul reddito delle imprese multinazionali. Appare infine opportuno acquisire gli esiti della valutazione di impatto della disciplina informativa sui settori bancario finanziario e forestale/estrattivo già interessati dalla normativa dal 2015 e dal 2017.

## 1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024**

*Presidenza del Presidente*

**GARAVAGLIA**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,45*

*AUDIZIONI DEL DOTTOR CLAUDIO CALVARESÌ, PRINCIPAL DI AVANZI - SOSTENIBILITÀ PER AZIONI; DEL DOTTOR ALESSANDRO CHIESI, PRESIDENTE, DEL DOTTOR LELIO ALFONSO, COMIN&PARTNERS, MANAGING PARTNER MILANO, ADVISOR, E DEL DOTTOR PIETRO DAZZI CORRÀ, JUNIOR PROJECT MANAGER, DI PARMA, IO CI STO!; DEL DOTTOR MAURIZIO RIVOLTA, VICEPRESIDENTE DEL FAI (FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO); DELLA PROFESSORESSA CAROLINA PACCHI, ORDINARIA PRESSO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI AL POLITECNICO DI MILANO; DEL DOTTOR GIULIO LOIACONO, SEGRETARIO GENERALE, E DEL DOTTOR ANDREA BONICATTI, SEGRETERIA GENERALE, DI ASVIS (ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1049 (PROPOSTA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO)*

## 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 162 (pom.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 6<sup>a</sup> Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

#### 162<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel quale si è concordato di iniziare nella seduta di domani mattina, mercoledì 3 luglio, l'esame dello schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, sul quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere in tempi molto brevi. Le audizioni informali in materia si svolgeranno, insieme alla VI Commissione della Camera dei deputati, nella giornata di martedì 9 luglio, a partire dalle ore 14,30, e vedranno coinvolti i seguenti soggetti: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), Associazione nazionale commercialisti, Confcommercio, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confartigianato, Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), Associazione nazionale tributaristi LAPET e Agenzia delle entrate.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che le audizioni sul disegno di legge n. 1049, recante "Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio", riprenderanno nella stessa giornata di martedì 9 luglio, alle ore 14.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice TUBETTI (FdI) introduce per le parti di competenza il provvedimento, che all'articolo 7, ai commi 1 e 2, assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. I commi 3 e 4 recano la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Il comma 5 precisa le modalità di attuazione relative alla data di decorrenza dell'agevolazione, nonché all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso. Il comma 6 indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri.

Più nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023), tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali pari al 15 per cento. Secondo la relazione tecnica del Governo, tale aliquota si sostituisce a quella marginale del 43 per cento applicabile secondo il regime Irpef ordinario. Ai sensi del comma 2, i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2024, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Sempre secondo la relazione tecnica governativa, tale aliquota si sostituisce a quella marginale del 35 per cento applicabile secondo il regime Irpef ordinario.

Secondo la relatrice la finalità della disposizione è certamente condivisibile e rientra nella proposta che la maggioranza ha più volte proposto della riduzione del prelievo fiscale sugli incrementi di reddito rispetto agli anni precedenti. Si tratta di una modalità incentivante che tende a dare risposta all'annosa questione del disincentivo al lavoro laddove l'aliquota marginale è troppo alta. La detassazione è analogamente condivisibile, poiché incide sulle componenti variabili dello stipendio degli operatori del settore. A parere della relatrice andrebbe invece approfondita la scelta dello strumento dell'imposta sostitutiva. Si tratta di una strada che ordinariamente sottrae al sistema delle aliquote dell'Irpef un cespite particolare e specifico (ad esempio su tutti i redditi da locazione immobiliare), senza effetti sul reddito complessivo.

La legge delega 111 del 2023 prevede all'articolo 5, come criterio di delega, l'introduzione di una imposta sostitutiva su emolumenti straordinari, tredicesime e premi di produttività. L'imposta sostitutiva del 15 per cento è prevista, a titolo esemplificativo, per gli emolumenti percepiti da insegnanti per le lezioni private. Anche nel caso in esame si assoggetta a imposta sostitutiva una componente del reddito da lavoro dipendente, versata dal datore di lavoro mensilmente (o in fase di conguaglio). Il decreto in esame introduce un'aliquota unica per gli emolumenti assoggettati ordinariamente ad aliquote differenti, poiché si riferisce a contratti con categorie differenti di lavoratori. Tale circostanza rende più evidente il carattere regressivo dell'imposta sostitutiva. In pratica, è più conveniente per i redditi più alti. In linea teorica, secondo la relatrice si sarebbe potuta scegliere la strada alternativa dell'esclusione dal reddito complessivo di una parte degli emolumenti, oppure una riduzione dell'aliquota marginale, opzione più rispettosa del principio di proporzionalità. Infine, ricorda quanto specificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 nel caso della cedolare secca.

Conclusivamente, propone un parere favorevole con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'introduzione dell'imposta sostitutiva non ha effetto sulla determinazione, a qualsiasi fine, del reddito complessivo e che quindi gli emolumenti sottratti all'IRPEF concorrono comunque a determinare il reddito complessivo o a quello effettivo in caso di determinazione dell'ISEE.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente che all'imposta sostitutiva del 15 per cento per le lezioni private aderiscono pochissimi insegnanti, senza tuttavia che per questo la categoria venisse considerata come composta da evasori fiscali, come invece ingiustamente accaduto per altri professionisti nella medesima situazione.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [TURCO](#) (M5S), secondo il quale il provvedimento, oltre a non risolvere il problema delle liste d'attesa nella sanità, crea disparità fiscale tra lavoratori e sfavorisce l'ingresso dei giovani professionisti sanitari nel mondo del lavoro. Inoltre, segnala che le continue politiche che riducono le entrate dell'Irpef non vedono al contempo misure volte a colpire gli extraprofiti di alcuni settori economici e finanziari.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, pubblicata in allegato, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

### **SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**

La 6a Commissione Finanze e tesoro,  
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,  
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:  
valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, in riferimento all'articolo 7, che  
l'introduzione dell'imposta sostitutiva non ha effetto sulla determinazione, a qualsiasi fine, del reddito  
complessivo e che quindi gli emolumenti sottratti all'IRPEF concorrono comunque a determinare il  
reddito complessivo o quello effettivo in caso di determinazione dell'ISEE.

## 1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 67**

**MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024**

*Presidenza del Presidente*

[GARAVAGLIA](#)

*indi del Vice Presidente*

[MELCHIORRE](#)

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA VERONICA VECCHI, ORDINARIA DI BUSINESS GOVERNMENT RELATIONS PRESSO SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, DEL PROFESSOR MARIO CALDERINI, ORDINARIO PRESSO LA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO, E DELLA DOTTORESSA EMANUELA TRENTIN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI SIRAM VEOLIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1049 (PROPOSTA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO)*

## 1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 168 (ant.) del 17/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024  
168ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*SULLA ISTRUTTORIA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1049*

Il **PRESIDENTE** ringrazia la senatrice Tajani per aver presentato un'interrogazione sul finanziamento dei progetti di innovazione sociale dei Comuni, tema di particolare interesse per la Commissione, anche alla luce dell'esame del disegno di legge n. 1049, attualmente in corso, in materia di promozione di progetti a impatto sociale sul territorio.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP) chiarisce che l'interrogazione in esame intendeva chiedere conto al Governo dell'andamento del programma FIS, istituito dal Governo Gentiloni nel 2018 e rivolto ai Comuni, in materia di innovazione sociale. I progetti, che vedevano il coinvolgimento, oltre che di una Amministrazione pubblica, anche di *partner* privati, raccogliendo le disponibilità e le adesioni di soggetti dei territori interessati, si sviluppavano secondo tre diverse fasi, definite "intervento": la fattibilità (Intervento I), la sperimentazione (Intervento II) e la messa a regime (Intervento III). Alcuni Comuni hanno superato la fase I e sono stati ammessi a finanziamento per la fase II. Ad oggi tuttavia non sono state date informazioni sulla prosecuzione del programma mediante accesso alla fase III, nonostante anche il presidente dell'ANCI, nel 2023, con lettera al Ministro della pubblica amministrazione, che non ha avuto risposta, abbia posto l'attenzione sul tema. Chiede quindi al Governo quali intenzioni abbia in proposito. Si tratta di questioni che integrano il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1049 laddove il FIS è stato uno strumento antesignano sulla tematica dei progetti ad impatto sociale.

La Commissione prende atto.

*SINDACATO ISPETTIVO*

### **Interrogazione**

Il sottosegretario Lucia ALBANO risponde all'interrogazione 3-01201, evidenziando che la legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale (FIS), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Preliminarmente, rammenta che, diversamente da quanto sancito in linea generale dall'ordinamento, la disciplina prevista dal decreto relativo all'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente il riporto, a specifiche condizioni e in aggiunta alle nuove disponibilità stanziate, delle somme finalizzate per legge e non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta. In tutti gli altri casi, coerentemente alla normativa generale, le risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, contribuiscono a formare economie di bilancio.



Ciò premesso, rappresenta che nel 2018, sono state appostate presso apposito capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio, le risorse del Fondo per l'innovazione sociale, le quali, negli anni, per effetto di tagli intervenuti con la legge di bilancio, sono progressivamente diminuite nel tempo, sino ad arrivare, nell'anno del 2020, ad una consistenza di 3.838.831 euro quale riporto dell'anno 2018, 8.958.400 euro quale riporto dell'anno 2019 e 8.271.912 per l'anno 2020. Precisa quindi che parte del ritardo nell'avvio delle operazioni connesse all'esecuzione del Piano di innovazione sociale, è da addebitarsi al ritardo nella adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione del quadro regolamentare di accesso al Fondo adottato solo in data 21 dicembre 2018 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 7 febbraio 2019 e infine rettificato in data 16 aprile 2019. Sulle risorse a riporto dell'esercizio 2018, nel corso del 2019, sono stati assunti impegni, oltre che per le prime convenzioni con i Comuni beneficiari, per 598.500 euro, per la Convenzione con Formez PA per il supporto tecnico e amministrativo per la gestione e realizzazione di interventi nell'ambito del Fondo, della durata di 14 mesi, poi prorogata fino al 20 maggio 2021, per complessivi 114.000 euro. Alla fine del 2020 è stata sottoscritta una nuova convenzione con Formez tesa alla prosecuzione dell'attività di assistenza per le successive annualità, che ha visto l'impiego un importo complessivo di 1.288.739 euro, che giungerà a scadenza, per effetto di proroghe *medio tempore* intervenute, al 31 ottobre 2024. Nel 2021, anno di sviluppo delle convenzioni con i Comuni relativamente all'Intervento I, non essendovi stanziamenti propri di competenza dell'esercizio, risultavano risorse a riporto per complessivi 17.413.802 euro, comprendenti la totalità delle risorse previste per l'Intervento II e per l'Intervento III. Per il 2022, sono state richieste a riporto le risorse relative allo stanziamento 2020 non essendo ulteriormente trasportabili nel nuovo esercizio quelle residue previste negli stanziamenti 2018 e 2019. Dette risorse sono risultate sufficienti alla realizzazione degli impegni di spesa necessari per le convenzioni con gli Enti comunali relativamente all'Intervento II, per l'importo complessivo di 8.052.444 euro, ma non alla realizzazione dell'Intervento III. Con riguardo al secondo quesito, specifica che il Fondo, con una dotazione di circa 4,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è stato destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, sport e cultura. Tale intervento, fatte salve le scelte attuative circa le possibili destinazioni, tuttora in corso di valutazione, potrebbe fornire una interessante alternativa per consentire, ad un numero di selezionate amministrazioni comunali, tra quelle che abbiano completato l'Intervento II del FIS, di proseguire con gli interventi di sistematizzazione originariamente postulati. Interviene in replica la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) che, nel riservarsi di esaminare nel dettaglio la risposta, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, considerando comunque con favore l'ipotesi di un intervento che consenta il compiuto svolgimento della fase di intervento III, grazie al rifinanziamento delle risorse.

Quanto alla capacità dello Stato di dare continuità ai progetti, anche in presenza di adeguati stanziamenti, si rammarica per l'ammissione di una parziale inefficienza delle istituzioni, che certamente non rappresenta un buon viatico per la richiesta di ulteriori finanziamenti, come previsto dal disegno di legge n. 1049, in esame presso la Commissione. A suo parere, anche per i progetti futuri, sarebbe comunque opportuno procedere con un monitoraggio delle iniziative intraprese, con particolare attenzione a ciò che è stato già realizzato e ai soggetti coinvolti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Lucia Albano per la sua partecipazione e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in esito ai prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, il relatore ha presentato due emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento Coord. 1, a sua volta pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il Governo sta ancora valutando gli emendamenti presentati, ritiene preferibile rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(Doc. XXII, n. 14\) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori](#)  
[\(Doc. XXII, n. 15\) TURCO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 35 emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla propria forza politica, evidenziando che alcune proposte si pongono l'obiettivo di impegnare la Commissione su temi oggi di maggiore interesse quanto al rapporto tra banche, PMI e cittadini utenti del sistema finanziario - perché la possibilità di accesso al credito, anche per gli alti tassi, è molto diminuita - anche con riferimento alle nuove tecnologie - sulle quali potrebbe essere svolta una indagine conoscitiva - che il sistema assicurativo e quello del credito utilizzano per selezionare i soggetti da finanziare. Precisa che il Partito Democratico non vede come necessaria l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta in materia, ma auspica di focalizzare il dibattito più sul presente e sul futuro che sul passato, ai fini di orientare il sistema creditizio verso la crescita economica.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda le interlocuzioni informali col relatore sugli emendamenti presentati e annuncia che i senatori del Movimento 5 stelle interverranno in fase di votazione delle singole proposte.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) prende atto della posizione della senatrice Tajani, anche quanto all'indagine conoscitiva, tuttavia evidenzia che la prima necessità consiste nell'individuazione e nell'eliminazione di comportamenti discutibili del mondo creditizio e finanziario, accertandone anche le relative responsabilità, con riferimento a tassi applicati e modalità di prestito, magari individuando percorsi comuni per i vari istituti bancari.

Quanto agli emendamenti, ribadisce la propria disponibilità a valutare con attenzione, anche in via informale, tutte le proposte ragionevoli e che rispettino lo spirito della proposta del senatore Zanettin, anche per evitare di allargare eccessivamente il perimetro di azione della Commissione, a discapito della sua efficienza. Rinvia comunque alla fase di votazione una valutazione più approfondita di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1049\) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio](#)  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di martedì 9 luglio si sono svolte le audizioni informali previste e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 26 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia l'intendimento di approvare il provvedimento prima della sospensione per la pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) accoglie con favore le parole del Presidente e si augura un'ampia convergenza di tutte le forze politiche anche sulle proposte di modifica.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

Art. 3

### **3.1000/1 ( testo 2) / 1a Commissione**

Il Relatore

*All'emendamento 3.1000/ 1 (testo 2), al comma 2- bis, dopo le parole " da adottare" aggiungere le seguenti:*

«, previo parere della Conferenza Stato- Regioni, »

### **3.1000/1 (testo 2) / 5a Commissione**

Il Relatore

*All'emendamento 3.1000/1 (testo 2) il comma 2-ter è sostituito con il seguente:*

«2-ter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

### **Coord. 1**

Il Relatore

- a. All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, capoverso 5.bis, lettere b) e d), sostituire le parole "di investimento collettivo" con le altre "di investimento collettivo del risparmio".
- b. All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente:  
*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative e nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche)*

## EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 14

N. [14](#)

Art. 1

### **1.1**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «sistema bancario, finanziario e assicurativo,» con le seguenti: «sistema bancario e finanziario,»*

*Conseguentemente al titolo, sostituire le parole: «sistema bancario, finanziario e assicurativo,» con le seguenti: «sistema bancario e finanziario,»*

### **1.2**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: « all'accesso al credito per le imprese, con particolare riguardo alle micro e alle piccole e medie imprese e»*

### **1.3**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: « all'accesso al credito da parte delle famiglie e dei giovani per l'acquisto della prima casa e»*

### **1.4**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: « alla valutazione del*

merito di credito per le imprese e le famiglie»

### 1.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: « all'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione, dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dalla nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale, e »*

### 1.6

[Damiani](#), [Zanettin](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: "presenta annualmente" con le seguenti:  
"può presentare annualmente".*

### 1.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta»*

### 1.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: " La Commissione presenta alle Camere una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Nell'ambito della relazione finale la Commissione può indicare alle Camere proposte sulle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito per imprese, famiglie e giovani, nonché dell'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, della progressiva digitalizzazione, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale. Sono ammesse relazioni di minoranza."*

## Art. 2

### 2.1

[Damiani](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "dieci", con la seguente: "quattordici".*

### 2.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza del Senato l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa in campo amministrativo e gestionale con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.»*

### 2.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e di controllo» con le seguenti: «o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa in campo amministrativo e gestionale, nonché l'assenza di incarichi di controllo svolti negli ultimi due anni,»*

### 2.4

[Damiani](#), [Zanettin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, primo periodo, le parole: "dal vicepresidente", sono sostituite con le seguenti: "da due vicepresidenti";*

*b) al comma 4, primo periodo, le parole "un vicepresidente" sono sostituite con le seguenti: "due vicepresidenti".*

## 2.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni suppletive.»

Art. 3

## 3.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: " a) acquisire documentazione e procedere ad audizioni sulle materie di competenza della commissione, con particolare riguardo alle problematiche dell'accesso a credito per imprese, famiglie e giovani, nonché dell'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, della progressiva digitalizzazione, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale."*

## 3.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

"a) analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da parte delle imprese, con particolare riguardo alle micro e alle piccole e medie imprese;

a-bis) analizzare le cause e gli ostacoli che impediscono un più agevole accesso al credito da parte delle famiglie e dei giovani, con particolare riguardo all'acquisto della prima casa"

## 3.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «bancario, finanziario e assicurativo» con le seguenti: «bancario e finanziario»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «bancari, finanziari e assicurativi» con le seguenti: «bancari e finanziari»*

## 3.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) monitorare l'andamento dei tassi di interesse, anche alla luce della stazionarietà del PIL globale rispetto al 2023 per effetto delle politiche monetarie restrittive e del peggioramento della fiducia di consumatori e imprese;»

## 3.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) esaminare la normativa relativa al contenzioso bancario, avuto riguardo in particolare agli strumenti a tutela del risparmiatore;»

## 3.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;»

### 3.7

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;»

### 3.8

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle agevolazioni fiscali ad essi spettanti»*

### 3.9

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) monitorare la gestione delle sofferenze bancarie e delle conseguenti azioni di pignoramento e vendita degli immobili, anche al fine di verificare la solidità finanziaria degli istituti di credito;»

### 3.10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) monitorare e analizzare il fenomeno della desertificazione bancaria con le connesse ripercussioni sull'economia dei territori, le tutele occupazionali e le scelte di fare investimenti;»

### 3.11

[Damiani](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"g-bis) analizzare quale sia l'impatto della Intelligenza Artificiale e dell'utilizzo dei cosiddetti Cloud sul modello di sviluppo dei settori bancario, assicurativo e finanziario e quali debbano essere le risposte normative per regolamentare il loro impiego;"

### 3.12

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);»

### 3.13

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) valutare ed analizzare le effettive entrate derivanti dalla previsione dell'opzionalità dell'imposta sostitutiva sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e della possibilità, in luogo della stessa, di versare un importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile;»

### 3.14

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) monitorare il ruolo del settore finanziario nella produzione e nel commercio delle armi, con particolare riferimento alla concessione di prestiti e sottoscrizioni ai produttori di armi;»

### 3.15

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) acquisire le informazioni disponibili dalla Banca Centrale Europea al fine di verificare, per le banche di dimensioni significative, le procedure di due diligence rafforzate o nuovi criteri di eliminazione graduale per limitare le attività di finanziamento altamente esposte ai rischi legati al clima;»

**3.16**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) valutare l'istituzione della «Procura Nazionale per i reati bancari e finanziari» seguendo il modello organizzativo previsto per la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'eventuale coordinamento delle indagini finalizzato ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e collegare le direzioni distrettuali quando emergano fatti o circostanze rilevanti, anche in ragione della complessità delle indagini, così da rendere più spedito ed efficace il contrasto a tale tipologia di criminalità;»

**3.17**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni previdenziali;»

**3.18**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente: " n) analizzare l'impatto delle nuove tecnologie nei rapporti con la clientela, a partire dalla progressiva digitalizzazione, dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dalle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale.»*

**3.19**

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n), con la seguente: " n) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relative al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;*

*n-bis) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari rischiosi;*

*0a-ter) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti, anche alla luce dell'impatto sul settore bancario e sulla tutela dei risparmiatori delle nuove tecnologie, della progressiva digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, dalle nuove modalità di gestione e acquisizione delle informazioni, dei nuovi servizi di pagamento e della moneta digitale."*

**3.20**

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.»

**3.21**

[Damiani](#), [Zanettin](#)

*Al comma 2, dopo le parole "la competitività del sistema finanziario", aggiungere le seguenti:*

" , la promozione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis) della legge 20 agosto 2019, n.92, modificata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21"

Art. 7

7.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «nel limite massimo di 240.000 euro per l'anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi» con le seguenti: «nel limite massimo di 90.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi»*



## 1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 172 (pom.) del 24/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 24 LUGLIO 2024  
172ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'assenza del rappresentante del Governo, condizione di procedibilità per la discussione dei provvedimenti in sede redigente.

Ritiene quindi opportuno rinviare la discussione congiunta dei *Doc. XXII*, nn. 14 e 15, volti a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, si è convenuto, tra l'altro, di posticipare di una settimana il termine, inizialmente previsto per venerdì 26 luglio alle ore 12, per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1049, in materia di promozione di progetti a impatto sociale sul territorio.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dalla Consob in relazione all'audizione informale sull'Atto del Governo n. 172 (Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937), svolta oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 176 (pom.) del 05/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2024

176ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

**SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 184 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI)**

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato assegnato nei giorni scorsi l'Atto del Governo n. 184 (Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori), il cui termine di scadenza è fissato al 30 agosto 024, dà quindi la parola al sottosegretario FRENI.

Il sottosegretario FRENI chiede che la Commissione non ne avvii l'esame poiché è opportuno che questo sia esaminato contestualmente agli schemi di decreto recanti testi unici in materia di sanzioni e giustizia tributaria non ancora trasmessi a Camera e Senato. In caso di accoglimento di tale richiesta il parere reso oltre i termini previsti dalla legge delega sarà considerato validamente espresso.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa quindi che l'esame sarà avviato alla ripresa dei lavori.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ( n. 172 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa alla votazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica dando atto al relatore di aver colto alcune criticità nel parere proposto, ma ritiene che lo schema di decreto non affronti adeguatamente i rischi connessi all'utilizzo delle cripto valute in materia di finanziamento al terrorismo o di evasione fiscale: sotto tale profilo avrebbe preferito il coinvolgimento, oltre che di Banca d'Italia e Consob, ma anche di UIF e Guardia di Finanza.

Nel preannunciare il voto di astensione la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) dà atto che il lavoro di approfondimento compiuto con le audizioni ha consentito di focalizzare alcune problematiche trasfuse nel parere proposto dal relatore: e tuttavia rimangono ancora questioni aperte che motivano il voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori**  
**(Doc. XXII, n. 15) TURCO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere contrario del relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) e del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale per votare, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.1.

In un'unica votazione vengono posti ai voti e accolti gli emendamenti 1.2 (testo 3), 1.3 (testo 3), 1.4 (t 3) e 1.5 (testo 3) di identico contenuto, sul quale RELATORE e GOVERNO hanno dato parere favorevole.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.6, mentre con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8 sui quali RELATORE e GOVERNO hanno dato parere contrario.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha accolto, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2 (testo 2) (sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione), vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.3 e 2.5, mentre l'emendamento 2.4 viene accolto con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che la Commissione ha respinto, con separate votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sui quali RELATORE e GOVERNO esprimono parere contrario, il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento del relatore 3.1000.

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione e presenta l'emendamento 3.1000 (testo2), pubblicato in allegato.

Posto ai voti, viene accolto.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2) il rappresentante del GOVERNO, pur rimettendosi alla Commissione, esprime perplessità circa la genericità del riferimento.

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), rettificando il parere espresso in precedenza, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.5 (testo2).

Il senatore **TURCO** (*M5S*) ritira l'emendamento 3.5 (testo 2).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti e accolto l'emendamento 3.6 (testo 2).

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) non accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.2000 sul quale il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione.

Posto ai voti l'emendamento viene accolto.

La Commissione respinge l'emendamento 3.7, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il relatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.4000 accogliendo la riformulazione indicata dal rappresentante del Governo, pubblicata in allegato.

Posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 3.4000 (testo 2).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.8.

Sull'emendamento 3.9 (testo 3) il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE, modificando il parere precedentemente espresso, invitano i presentatori a ritirarlo, motivando tale orientamento con la preferenza per l'emendamento 3.5000 presentato dal relatore.

Il senatore **TURCO** (*M5S*) insiste per la votazione.

Intervengono su tale emendamento il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) e il presidente **GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*), al termine del quale il senatore **TURCO** (*M5S*) ribadisce la richiesta di votazione.

Posto ai voti l'emendamento 3.9 (testo 3) viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 3.10 (testo 2), 3.11 e 3.5000. Sull'emendamento 3.12 il RELATORE, modificando il parere precedentemente espresso, invita i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario FRENI condivide tale parere.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) insiste per la votazione.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16.

Sull'emendamento 3.17 il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) accetta e presenta l'emendamento 3.17 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e accolto.

Sull'emendamento 3.3000 del relatore interviene il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), a giudizio del quale l'emendamento non supera le criticità presenti nella lettera n) del comma 1 e chiede pertanto al relatore di modificare l'emendamento prevedendo la soppressione di tale disposizione.

Il sottosegretario FRENI si rimette alla Commissione, non escludendo la possibilità che l'emendamento 3.3000 possa essere ulteriormente modificato.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) condivide tale ipotesi, finalizzata a semplificare il testo della lettera n).

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) si riserva di valutare un'eventuale riformulazione.

Interviene nuovamente il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), il quale ribadisce l'opportunità di un completo superamento della lettera n).

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che l'analisi dei modelli di governo dell'autorità di vigilanza sia una dizione che contempera le diverse esigenze e adeguata alle funzioni della Commissione d'inchiesta.

Il RELATORE riformula l'emendamento 3.3000 in testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.18, interviene il sottosegretario FRENI sull'emendamento 3.19 (testo 3), in riferimento al quale, rimettendo la valutazione alla Commissione, suggerisce di confermarne il testo con riferimento solo ai soggetti che collocano presso il pubblico prodotti finanziari ad alto rischio.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime perplessità su un'eventuale riformulazione e tuttavia, dopo un intervento del presidente [GARAVAGLIA](#), riformula l'emendamento in un testo 4, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.20, viene accolto l'emendamento 3.21 (testo 2).

Senza discussione sono poi approvati gli articoli 4, 5 e 6.

In riferimento all'emendamento 7.1 il RELATORE e il GOVERNO ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 15 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 11 settembre con all'ordine del giorno, oltre ai previsti schemi di decreto legislativo, recanti testi unici dalla delega fiscale, anche il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Turco ed altri, concernente la riforma delle banche di credito cooperativo.

Nella stessa seduta proseguirà la discussione dei disegni di legge n. 1049 (Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio) e del Doc. XXII n. 14 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla

tutela dei risparmiatori).

*La seduta termina alle ore 20,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,  
premessi che

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) relativo ai mercati delle cripto-attività (MICA) dando attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge n.15 del 2024 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»;

tra i principi di delega ci sono

- le modifiche alla disciplina (contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010) dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività;
  - l'individuazione di Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti (ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento) a svolgere i compiti previsti dalle norme UE,
  - l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla CONSOB di poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- considerato che

il recepimento è correttamente effettuato sia rispetto al Regolamento che alla citata delega legislativa, considerato inoltre che

la Commissione approva l'obiettivo di assicurare, anche in un contesto di forte innovazione del settore dei *crypto asset*, un funzionamento ordinato di tali mercati, garantendo tutela degli investitori, stabilità finanziaria e integrità dei mercati;

il Regolamento di regolamentazione del mercato delle *crypto asset* (MiCAR) individua tre tipologie di strumenti rappresentati sotto forma digitale (*tokens*) soggetti alla sua disciplina. Le prime due sono costituite dai *tokens* di moneta elettronica (*electronic money tokens* - EMT), il cui valore è legato a quello di una sola valuta ufficiale, nonché dai *tokens* collegati ad una o più attività sottostanti, inclusa una combinazione di valute ufficiali (*asset-referenced tokens* - ART). La terza e ultima categoria riveste carattere residuale (c.d. *crypto other than*) e include sia le cripto-attività non garantite sia gli *utility tokens*,

esprime parere favorevole in merito allo schema di decreto con le seguenti osservazioni, di ordine più generale, che rimette alla valutazione complessiva del Governo:

1. Occorre considerare che il Regolamento MiCAR, essendo volto alla regolamentazione di fenomeni fortemente innovativi e in continua evoluzione, necessita di essere accompagnato da una costante attività di monitoraggio e valutazione degli effetti, con particolare riferimento alla sua capacità di catturare tutte le complessità dei nuovi mercati e a metterne a fuoco i rischi. Esistono in particolare limiti, legati anche alla specifica tecnologia utilizzata, dei quali il legislatore europeo e nazionale devono tener conto per favorire una concreta applicazione del Regolamento efficace e coerente con le sue finalità.
2. La Commissione ritiene che la previsione di soli obblighi di notifica, condotta e trasparenza per le *crypto other than*, quando vengono offerte al pubblico, rappresenta uno dei principali limiti di MiCAR: sollecita quindi il Governo ad operare in sede europea per dare luogo a un intervento integrativo del Regolamento (MiCAR2).
3. La Commissione auspica che, in conformità a quanto già previsto dallo schema di decreto-legislativo in esame, il Governo, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, vigili affinché le

innovazioni normative, anche di carattere euro unitario, tengano conto della velocità dei cambiamenti tecnologici e delle evoluzioni dei mercati di riferimento.

4. La Commissione prende atto che più del 90 per cento del mercato delle cripto-attività è attribuibile a quelle "non garantite", che nella disciplina unionale e di recepimento rientrano nelle *crypto other than*. In tale condizione diventa quanto mai necessario proseguire nell'azione di monitoraggio e applicazione della normativa, sia a livello dell'Unione europea e al livello nazionale, al fine di raffinare eventuali presidi e strategie di intervento per ridurre i rischi di instabilità dei mercati e per cogliere allo stesso tempo le opportunità che un mercato ordinato e regolamentato offre per lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi.

5. La Commissione prende atto che le società italiane operanti nel settore come *crypto-asset service providers* (CASP) possono cogliere le opportunità dal mercato a condizione che l'ambiente giuridico/istituzionale offra gli strumenti di semplificazione e di supporto e sia in grado di ridurre i rischi di *dumping* regolamentare.

## EMENDAMENTI AL DOC. XXII

N. [14](#)

Art. 3

### 3.17 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) verificare la condizione del risparmio in Italia;»

### 3.19 (testo 4)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n -bis) analizzare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente in materia di responsabilità di tutti i soggetti che collocano presso il pubblico i prodotti finanziari ad alto rischio.»;

### 3.1000 (testo 2)

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"Acquisire informazioni e dati circa il funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo, anche al fine di analizzarne eventuali riflessi sulla tutela dei cittadini, delle imprese, dei risparmiatori e della finanza pubblica;".

### 3.3000 (testo 2)

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«analizzare i modelli di governo delle autorità nazionali di vigilanza in relazione alla tutela del risparmio, alla competitività e all'attrattività del Paese»;

### 3.4000 (testo 2)

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«analizzare, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, la normativa che regola le banche popolari e di credito cooperativo tenuto conto del loro ruolo di valorizzazione e di supporto ai territori»;

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1049](#)

## G/1049/001/6

### [Paganella](#)

La 6a Commissione Finanze e tesoro,

in sede di esame del disegno di legge recante la "Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio", Atto Senato 1049,

premesso che:

la proposta di legge oggetto di esame è finalizzata ad incentivare iniziative non solo pubbliche, ma anche private, che, attraverso interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, e attraverso la realizzazione di iniziative funzionali al benessere collettivo e individuale, abbiano un riconoscibile impatto sociale sui territori nei quali vengono realizzati;

in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo previsto;

considerato che:

durante le audizioni nella fase istruttoria sono stati diversi gli esperti auditi, che hanno portato un contributo qualificato al dibattito parlamentare sulla proposta oggetto di esame;

la valutazione dell'impatto sociale degli interventi, benché centralizzata dalla commissione tecnica istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, non può prescindere da un ancoraggio territoriale per una più precisa e aderente analisi degli impatti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la composizione della commissione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge con esperti qualificati che possano contribuire a definire una metodologia adeguata a valutare l'impatto delle progettualità, in termini socio-economici e di sostenibilità, nonché a valutare l'opportunità di affiancare alla commissione centrale organi istituiti su base territoriale, che siano d'ausilio nella valutazione degli impatti sociali sulle realtà locali coinvolte dagli interventi

### Art. 1

#### 1.1

### [Paganella](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da "nonché alla" fino alla fine del comma, con le seguenti "nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti, nel rispetto del principio di sostenibilità sociale."*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:*

*"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla progettazione e realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali alla promozione del benessere individuale e collettivo, anche attraverso l'utilizzo del partenariato pubblico-privato, per sostenere la competitività e lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti."*

#### 1.2

La Relatrice

*Al comma 1, dopo le parole «nonché alla realizzazione» inserire le seguenti «di attività culturali e».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «nonché alla realizzazione» inserire le seguenti «di attività culturali e».*

### 1.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: « alla realizzazione di iniziative» inserire le seguenti: « di utilità sociale e di iniziative innovative»*

### 1.4

[Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»*

## Art. 2

### 2.1

[Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «, a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

*b) sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

*2-bis. Il decreto di cui al comma 2 individua:*

*a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;*

*b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;*

*c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;*

*d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità individuate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;*

*e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;*

*f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.*

*2-ter. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:*

*a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,*

*b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;*

*c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;*

*d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;*

*e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;*

*f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione extrascolastica, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;*



g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali, ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;

h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;

i) la tutela del paesaggio e del territorio;

l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche.»

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## 2.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: « finalizzato all'erogazione» inserire le seguenti: « in favore dei Comuni» e aggiungere in fine le seguenti: « anche in collaborazione con ETS, imprese start-up innovative a vocazione sociale, reti ad impatto economico sociale, Università e Centri di ricerca pubblica, Regioni, ITS e ASL»*

## 2.3

[Barbara Florida](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»*

## 2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I contributi di cui al comma 1, sono destinati ad opere ed interventi dei Comuni in materia di:*

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

c) interventi o servizi innovativi in grado di fornire soluzioni a bisogni di carattere sociale o per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) promozione di progetti innovativi ad impatto sociale sul territorio, funzionali al benessere individuale e collettivo, anche attraverso la costituzione di reti e laboratori di innovazione sociale per mezzo dei quali accrescere il livello dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

*Conseguentemente:*

*- sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai Comuni, sulla base della popolazione residente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Entro il 10 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione di opere ed interventi di cui al comma 1-bis e per il restante 50 per cento previa trasmissione attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGIS della documentazione attestante la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al comma 1.»*

- *sopprimere l'articolo 3*

## 2.5

[Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

*2-bis.* Il decreto di cui al comma 2 individua:

- a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;
- b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;
- c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, sulla base delle priorità individuate ai sensi del comma *2-ter* del presente articolo, nonché le modalità di ripartizione del contributo;
- e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;
- f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

*2-ter.* Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, specifici criteri di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, assegnando carattere prioritario agli interventi che garantiscano:

- a) la riqualificazione e l'efficienza energetica,
- b) la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale;
- c) il recupero di spazi in condizioni di degrado e in disuso;
- d) la promozione della riduzione delle disuguaglianze economico e sociali e del divario di genere;
- e) la promozione della transizione digitale, anche mediante un'offerta integrata di servizi e il potenziamento delle competenze al fine di ridurre il rischio di esclusione digitale;
- f) il potenziamento dell'offerta di attività culturali, artistiche, sportive e di formazione extrascolastica, finalizzate al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;
- g) il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, quali ad esempio anziani, persone non autosufficienti e giovani in contesti familiari di disagio;
- h) il rafforzamento di servizi finalizzati alla promozione di politiche attive del lavoro, per la formazione e l'inserimento lavorativo;
- i) la tutela del paesaggio e del territorio;
- l) la valorizzazione del patrimonio artistico, dei luoghi storici e culturali migliorandone sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo per le aree interne e periferiche.»

## 2.6

[Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'associazione nazionale comuni italiani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

*2-bis.* Il decreto di cui al comma 2 individua:

- a) una definizione puntuale di impatto sociale, quale elemento chiave per l'efficace selezione degli interventi finanziabili;
- b) l'ambito di applicazione, la tipologia e i requisiti minimi degli interventi;
- c) i soggetti beneficiari del contributo tra gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) i tempi e le modalità di valutazione degli interventi da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 3, nonché le modalità di ripartizione del contributo;
- e) le condizioni di revoca parziale o totale del contributo;
- f) il sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.»

## 2.7

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.»

## Art. 3

### 3.1

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. La Commissione tecnica è composta da:

- a) un rappresentate del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un rappresentate del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- c) un rappresentate del Ministero della cultura;
- d) un rappresentate del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) un rappresentate del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) un rappresentate dell'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale;
- g) un rappresentate della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- h) un rappresentate dell'associazione nazionale comuni italiani.

*2-bis.* Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

### 3.2

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

### 3.3

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sugli interventi realizzati nonché sull'impiego e l'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.»

### 3.0.1

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni in materia di erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici)*

1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 1.3.2.1.11. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 177 (pom.) dell'11/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024  
177<sup>a</sup> Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[GARAVAGLIA](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, avvertendo che la settimana prossima la Commissione avvierà e concluderà in sede riunita con la 2a Commissione l'iter degli Atti del Governo nn. 192 e 193, contestualmente all'Atto del Governo n. 184, all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Verrà ripreso l'esame del disegno di legge n. 484 relativo al compendio demaniale nel comune di Caorle e proseguirà la discussione sui *Doc. XXII*, nn. 14 e 15, per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario, nonché il disegno di legge n. 1049 in materia di promozione di progetti a impatto sociale sul territorio. Come concordato in precedenza, sarà avviata anche la discussione sul disegno di legge n. 136 a firma del senatore Turco.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**[Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori \( n. 184 \)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante testo unico dei tributi erariali minori. E' il primo degli schemi di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (termine prorogato al 31 dicembre 2025 dall'Atto Senato 1199 approvato definitivamente), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; *b)* coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge delega; *c)* abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico riunisce la normativa vigente senza modificarne la formulazione, salve alcune esigenze tecniche di coordinamento o di aggiornamento.

Come segnalato nella relazione illustrativa, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti e organizzate in base al settore di rispettiva competenza. Il testo unico è composto da 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo.

In particolare, il Titolo I riguarda le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; il

Titolo II l'imposta sugli intrattenimenti; il Titolo III l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati; Il Titolo IV l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); il Titolo V l'imposta sulle transazioni finanziarie (*Tobin Tax*); il Titolo VI il canone RAI; il Titolo VII l'imposta sui servizi digitali; il Titolo VIII le tasse sulle concessioni governative; il Titolo IX i tributi e i diritti speciali; il Titolo X, da ultimo, contiene le disposizioni finali e, in particolare, l'elenco delle norme da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus della proposta di testo unico, nonché l'entrata in vigore del medesimo testo unico al 1° gennaio 2026.

Al testo unico sono annessi cinque allegati: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella; allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F.

Nei predetti allegati, le tabelle e le tariffe sono trasposte lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 181 (pom.) dell'08/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ( [n. 188](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghesi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ( [n. 195](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che lo stesso, esercitando una delega disposta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), disciplina il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (*Multiple Point of Entry*, MPE) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Fa presente poi che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 10 ottobre 2024.

Ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 14 della legge di delegazione europea 2022-2023, nell'esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che riassume analiticamente e soffermandosi sul fatto che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cosiddetto *gold plating*

); ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Per quanto riguarda il contenuto del Regolamento (UE) 2022/2036, le disposizioni europee sono finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria e, al tempo stesso, a garantire nella maniera più efficace possibile che l'assorbimento di perdite e la ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese avvengano con mezzi privati qualora essi incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposti a risoluzione. L'assorbimento con mezzi privati delle perdite e delle ricapitalizzazioni permette di ridurre o addirittura di annullare il sostegno richiesto ai contribuenti in tali casi: si tratta di una disciplina che tende a ridurre o annullare gli effetti sul bilancio pubblico di crisi degli intermediari creditizi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e la successiva vigilanza prudenziale si basano sul criterio dell'adeguatezza patrimoniale, che si realizza rispettando determinati requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Dal 2015, nell'Unione europea, i principali requisiti destinati a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici sono il *Total Loss Absorbing Capacity* (TLAC) e il *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL). In conformità con i suddetti requisiti gli istituti di credito predispongono le proprie passività - o almeno una parte di esse - in maniera tale da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite qualora si dovesse arrivare ad una risoluzione.

Il relatore dà poi ampiamente conto delle caratteristiche tecnico giuridiche di due strumenti e del loro funzionamento.

Il regolamento (UE) 2022/2036 si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

L'Atto del Governo n. 195, prosegue il relatore, modifica aspetti specifici delle procedure di risoluzione, completando l'*iter* legislativo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla disciplina europea della materia trattata.

L'articolo 1, suddiviso nelle lettere *a*) e *b*), modifica gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo n. 180 del 2015.

La lettera *a*) apporta una correzione formale al comma 1 dell'articolo 16-*sexies* e, soprattutto, riscrive interamente il comma 4 di quest'ultimo. Il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 16-*sexies* del decreto legislativo 180/2015 prevede che, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come istituzione globale a livello sistemico sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, nonché per la capogruppo - se c'è, e non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea - come se la capogruppo stessa fosse l'unico ente designato per la risoluzione.

La lettera *b*) aggiunge tre nuovi commi all'articolo 16-*decies* del decreto legislativo 180/2015, numerati 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 16-*decies* stabilisce che quando più enti di una stessa istituzione globale a livello sistemico, inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia possa valutare ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili degli enti soggetti a risoluzione e la somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all'ente impresa madre se fosse l'unico ente designato per la risoluzione. Ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili, oltre agli enti designati per la risoluzione, saranno considerati anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.

Peraltro, rispetto all'adeguamento di cui sopra ad opera della Banca d'Italia, il futuro comma 2-*ter* dell'articolo 16-*decies* del decreto legislativo n. 180/2015 fissa due principi; il primo principio è che



l'adeguamento potrà essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, e il secondo è che comunque l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

Ai sensi del nuovo comma *2-quater* dell'articolo 16-*sexdecies* del decreto legislativo 180/2015, la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle istituzioni globali a livello sistemico a strategia di risoluzione MPE non potrà essere inferiore al totale del requisito teorico che si calcolerebbe secondo una strategia di risoluzione SPE.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta della senatrice **TAJANI** (PD-IDP) e del senatore **CROATTI** (M5S), rinvia l'esame del Documento alla seduta di domani, in attesa della conclusione delle audizioni in corso presso le Commissioni 5ª bilancio Senato e V bilancio Camera congiunte, con particolare riferimento all'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su richiesta della senatrice **TAJANI** (PD-IDP), il **PRESIDENTE** comunica che nella seduta di domani sarà avviato l'esame della risoluzione n. 7-00015 (Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali) e proseguirà l'esame del disegno di legge n. 1049 (Progetti a impatto sociale sul territorio). Nella seduta di domani, inoltre, la senatrice Tubetti potrà illustrare lo stato dell'arte in merito ai due disegni di legge concernenti le aree demaniali nel Comune di Caorle (Atto Senato n. 484) e di Praia a mare (Atto Senato n. 500).

Il Documento per l'istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario (*Doc. XXII, n. 14*) sarà invece concluso giovedì, dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti approvati.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 9 ottobre alle ore 9,15, inizierà alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 200 (pom.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 15 GENNAIO 2025  
200ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle**

**- e petizione n. [744](#) ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) presenta e illustra l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, volto ad identificare le particelle catastali interessate dalla disposizione di cessione al Comune di Caorle relative alle aree di Falconera e Palangon e a specificare che tali aree sono cedute al patrimonio disponibile dell'ente locale. A suo parere, quindi, tale formulazione potrebbe superare i rilievi di ordine finanziario che hanno finora ostacolato la conclusione dell'*iter*.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), rilevando che l'emendamento sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, comunica che gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge sono da intendersi automaticamente trasformati in subemendamenti al testo dell'emendamento 1.1000 e pubblicati in allegato.

Dopo un'interlocuzione del senatore [CROATTI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che il testo della relatrice assorbe il subemendamento 1.1000/3 (già 1.3) presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Proseguendo, raccomanda alla rappresentante del Governo una sollecita valutazione dell'emendamento testé illustrato dalla relatrice.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

*ATTI DI INDIRIZZO*

**( [7-00016](#) ) GARAVAGLIA - Sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 22)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla rappresentante del Governo per una valutazione sul nuovo testo della risoluzione, già presentato nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime un parere di nulla osta in merito ai profili di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ed informa la Commissione di elementi di contrarietà sul dispositivo per aspetti di competenza del MIMIT sui quali, peraltro, si rimette all'orientamento della

Commissione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che si passerà alla votazione della risoluzione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) rileva criticamente che il nuovo testo appare limitativo e poco attento alle reali esigenze delle piccole medie imprese, soprattutto per quanto riguarda quelle operanti nel Mezzogiorno che soffrono maggiormente di problemi di accesso al credito: tali rilievi motivano il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) esprime rammarico per il differente tenore dello strumento di indirizzo originario rispetto all'attuale versione, che non tiene conto dell'opportunità di tenere distinte le esigenze delle piccole e medie imprese e di quelle di maggiori dimensioni nelle difficoltà di accesso al credito. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la nuova proposta di risoluzione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**  
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [GARAVAGLIA](#), d'intesa con la relatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), rinvia la discussione e l'esame degli emendamenti alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 136 (Aggregazione bancaria cooperativa) riprenderà e si concluderà il 5 febbraio.

Comunica inoltre che la settimana prossima la Commissione esaminerà, con un *iter* molto rapido, il disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del Testo Unico delle definizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. [484](#)

#### Art. 1

#### **1.1000/1 (già 1.1)**

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile,».

#### **1.1000/2 (già 1.2)**

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, le aree demaniali del comprensorio «Falconera-Palangon» del comune di Caorle sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

b) *al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ove compatibili.»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* "2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il comune procede alla redistribuzione, a domanda e a titolo oneroso, delle aree non necessarie per gli interventi di pubblica utilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai privati possessori di aree ricadenti nel comprensorio di cui al comma 1, con vincolo decennale di inalienabilità.";

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

**1.1000/3 (già 1.3)**

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo la parola: «Falconera» inserire la seguente: «-Palangon»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

**1.1000/4 (già 1.4)**

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Guidolin](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre il 31 dicembre 2026.»*

**1.1000/5 (già 1.5)**

[Stefani](#), [Bizzotto](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*"2-bis Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 17 del 2020 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, dopo le parole "legge 9 agosto 2013 n.98," inserire le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";*

*b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";*

*c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992 n. 177," inserire le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene".*

**1.1000**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*"1. L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera - Palangon" del comune di Caorle, distinta in catasto come da tabella all'allegato 1 della presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo.*

*2. All'area demaniale di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto di porzioni dell'area medesima fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di iniezione o di rilascio delle aree comunque motivati.*

*3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 300.000 euro per l'anno 2025 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,*

nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1

<b>Compendio Falconera - area PUA</b>			
foglio 34	1208	foglio 34	693
	1206		23
	1207		1437
	1167		1356
	1166		1384
	1410		1210
	1414		1385
	1409		1331
	1339		1413
	1341		1424
	1429		1417
	1212 (ex map. 40)		
<b>area Nicosolo/Palangon</b>			

foglio 34	1175	foglio 34	1173
	1119		3
	1316		1187
	1412		1196
	1176		1121
	1178		1120
	1174		1122
	1177		1315

## 1.3.2.1.14. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 202 (ant.) del 22/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCLEDÌ 22 GENNAIO 2025  
202<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Il relatore SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore TURCO (M5S), il quale ribadisce la richiesta già avanzata in Ufficio di Presidenza di svolgere un ciclo di audizioni finalizzato, da un canto, ad informare il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori per la redazione degli schemi di decreto legislativo di riforma del TUF e, dall'altro, ad approfondire gli effetti e i contorni di importanti operazioni societarie che vedono coinvolte la Banca Popolare di Milano e la Società Generali, al fine di valutarne le conseguenze per i risparmiatori italiani e per il mercato dei capitali in genere. In assenza di tali approfondimenti, l'esame del disegno di legge rischia di essere una mera ratifica di decisioni già prese, con una tempistica accelerata inspiegabile e non condivisibile.

Il PRESIDENTE prende atto che non ci sono altri interventi in discussione generale.

Interviene il sottosegretario FRENI dichiarando la piena disponibilità del Governo ad intervenire in Commissione o in Aula per fornire le informazioni a disposizione dell'Esecutivo su operazioni che, sottolinea, sono operazioni di mercato che non presentano, al momento, i requisiti che fanno scattare la clausola di intervento del Governo. Per quanto riguarda, invece, la tempistica del disegno di legge in esame, dopo aver ricordato che un'eventuale scadenza del termine di esercizio della delega del 21 marzo 2025 renderebbe necessaria una nuova approvazione della riforma del mercato dei capitali, sottolinea che, una volta prorogato il termine e ampliati i principi in materia di sanzioni, è prevista l'adozione in tre *step* degli schemi di decreto legislativo. Per l'esame degli schemi di decreto è opportuno che il Parlamento interloquisca direttamente con i soggetti interessati, assenti per una precisa scelta dell'Esecutivo dalla fase redazionale, al fine di valutare la proposta governativa sotto

ogni punto di vista. In assenza della proroga del termine, il Parlamento sarebbe stato costretto ad esaminare in poche settimane il lavoro già compiuto da parte del Governo.

Conclude specificando che l'ampliamento della delega riguarderà anche il recepimento di alcune direttive europee al momento previste nel disegno di legge di delegazione europea.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) prende atto della dichiarazione del Sottosegretario sottolineando che da essa si rafforza l'opportunità di una fase istruttoria per comprendere il complesso delle azioni che il Governo intende porre in campo.

Il [PRESIDENTE](#), ribadendo quanto già espresso in Ufficio di Presidenza, sottolinea che la maggioranza intende procedere con uno schema alternativo, approvando in tempi rapidi la proroga e svolgendo poi un più ampio e esaustivo ciclo di audizioni sui singoli schemi di decreto.

Ricorda quindi che il termine per presentare emendamenti è fissato alle ore 11 di venerdì 24 gennaio e che, nel caso di emendamenti del relatore e del Governo, ove presentati in tempi utili, il termine per i subemendamenti sarà alle ore 12 di lunedì 27 gennaio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario ( n. 242 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta di domani riprenderà la discussione dei disegni di legge n. 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle) e n. 1049 (Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio).

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024**

**65ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:  
- l'articolo 1, laddove fa riferimento ad "interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico", comporta l'applicazione della legge anche a beni del demanio o del patrimonio delle regioni e degli enti locali,  
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:  
- si rappresenta l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, per la fissazione dei requisiti tecnici minimi degli interventi di manutenzione e recupero, nonché dei tempi e delle modalità del procedimento di valutazione dei predetti interventi;  
- con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di garantire l'adeguata rappresentanza delle regioni e degli enti locali all'interno della commissione tecnica preposta a valutare la concessione dei contributi finanziari in favore degli interventi di manutenzione e recupero.

La Sottocommissione conviene.

**(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, e rilevato che:  
- la lettera *0a*) del comma 1 dell'articolo 1, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei

deputati, consente, alle condizioni individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini;

- l'articolo 1, comma 1, lettere *a)-f)*, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a)*); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b)*); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c)*); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d)*); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e)*); tolleranze costruttive (lettera *f)*);
- l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis)*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, integra l'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, al fine di prevedere i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, sino alla definizione dei requisiti stessi ad opera di decreto ministeriale;
- la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'art. 1, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo;
- l'articolo 1, comma 1, lettere *g)*, *h)*, e *i)*, modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novellando gli articoli 36 e 37 del Testo Unico dell'Edilizia, opera un superamento del requisito della cosiddetta «doppia conformità», limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31;
- l'articolo 1, comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal presente decreto-legge siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi in materia ambientale;
- l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
- l'articolo 2-*bis)*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
- l'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, reca norme finali e di coordinamento; considerato che:
  - in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: introdurre disposizioni di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia; far fronte al crescente fabbisogno abitativo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
  - per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame risulta prevalentemente riconducibile alla materia del "governo del territorio" rientrante nella potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 269 (ant.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

269ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 dispone l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Per quanto riguarda gli oneri riferiti agli organi della commissione, si rileva che la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo, fornendo gli elementi di quantificazione in merito alla figura del Segretario generale, consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e gli altri componenti. Osserva inoltre che la relazione tecnica iniziale afferma che l'indennità spetta, oltre che al Presidente, solo ai quattro componenti non di diritto, escludendo quindi i due componenti di diritto. Tuttavia, tale limitazione non è ricavabile dalle norme: al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti. In merito agli oneri per contratti con esperti, rileva che essi sono contemplati solo per il 2024, mentre la norma non li esclude negli anni successivi, stabilendo soltanto un limite di spesa per il 2024: anche a tale riguardo andrebbero fornite delucidazioni.

La Commissione suddetta è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria e provvede, a decorrere dall'anno 2025, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante un contributo annuale di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, e un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche. In relazione alle minori entrate derivanti dal contributo obbligatorio a carico delle società professionistiche, valutate in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, il Governo dovrebbe esplicitare i criteri considerati nella stima. Inoltre, al fine di escludere la necessità di inserire un richiamo espresso alle clausole di monitoraggio degli oneri previste dall'articolo 17 della legge di contabilità, il Governo dovrebbe assicurare, considerato verosimile un trend crescente dei fatturati delle società soggette al contributo, che l'importo complessivo di 1.600.000 euro costituisca un limite massimo a regime.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione all'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da



rendere immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), e l'articolo 7-bis, in relazione al riordino dell'INDIRE, il Governo nel fornire ulteriori chiarimenti dovrebbe confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, e assicurare che tali norme potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 3, osserva che la disposizione prevede che gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), possano essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025, anche rideterminando la misura dei compensi, mentre le relative autorizzazioni di spesa, per compensi e missioni, di cui al comma 4, sono riferite al solo anno 2024. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

L'articolo 10, ai commi da 3-bis a 3-quinquies, prevede che l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, e che il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta. Viene previsto inoltre che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. A tale riguardo, appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo e assicurazioni circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogni aggiuntivi per le istituzioni scolastiche, e conferma che la definizione delle dotazioni organiche del personale sarà effettuata garantendo la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 14-bis, comma 3, con riferimento alla previsione che nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, da completare entro il 31 dicembre 2024, sia previsto che i posti vacanti resi indisponibili siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, il Governo dovrebbe confermare che tale copertura *pro tempore* rientri appieno nelle modalità già previste dalla legislazione vigente per assicurare la continuità del servizio scolastico.

Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quinquies, rileva che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. In relazione alla modalità di copertura dei relativi oneri, cui si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, appare necessario acquisire dal Governo conferma in merito alla disponibilità di tali risorse.

In merito all'articolo 16-ter, pur dando atto che in recenti casi analoghi non sono stati ascritti effetti sui saldi, osserva che la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato appare almeno potenzialmente onerosa: pertanto appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in relazione agli attuali tassi di escussione della garanzia concessa dal Fondo in questione e alla sua situazione patrimoniale.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 169.

[La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.](#)

Il relatore [LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il

disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

[Non essendovi interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.](#)

La Commissione approva.

**(1193) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#), [nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.](#)

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR \(LSP-PSd'Az\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento, andrebbe ulteriormente confermato che anche le nuove attività e procedure in capo alle amministrazioni comunali, previste dalle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, concernente le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato qualora questo si spogli di un bene immobile affittato da un ente territoriale disponendo il trasferimento della proprietà del bene all'ente stesso, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti che la disposizione esplica sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli attualmente scontati a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra formulati, ritiene opportuna l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 170.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non ci sono osservazioni da parte del Governo e deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [TESTOR \(LSP-PSd'Az\)](#), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [PATUANELLI \(M5S\)](#) interviene in dichiarazione di voto contrario sul parere formulato dalla relatrice esprimendo considerazioni fortemente critiche sulla compressione dei tempi che caratterizza l'esame del provvedimento in seconda lettura in Senato. Sottolinea in particolare come di fronte ad un decreto-legge che affronta temi centrali come l'edilizia e la casa vi sia una sostanziale compressione del dibattito parlamentare, sia sui profili di merito sia sui profili finanziari, profilo che costituisce un elemento particolarmente critico aldilà della non modificabilità sostanziale del testo nella seconda lettura in corso. Quanto meno l'espressione del dibattito dovrebbe essere garantita da tempi congrui di esame, per cui ribadisce la posizione di netta contrarietà su tali modalità di esame e preannuncia peraltro emendamenti della propria parte politica volti ad introdurre la parola "condono"

nel titolo del provvedimento, atteso che l'avvenuta espunzione del procedimento di doppia conformità costituisce un vero e proprio condono, su cui non vi è neanche il tempo di dibattere.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

**(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE ( n. 165 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di relazione tecnica, contiene il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER - *Critical entities resilience*), che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, ed opera nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Per quanto di competenza, segnala che gli articoli da 3 a 5 determinano la struttura di *governance* delle politiche per la resilienza dei soggetti critici disciplinando le competenze del Presidente del Consiglio, istituendo il "Comitato interministeriale per la resilienza", il punto unico di contatto presso la Presidenza del Consiglio e le autorità settoriali competenti. Per queste ultime due strutture, la norma determina la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa. A tal fine la relazione tecnica ipotizza l'indizione di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario. Considerata la mancata espressa previsione normativa di un concorso unico, occorre valutare l'opportunità di integrare in tal senso il testo del provvedimento.

In merito alla copertura finanziaria, di cui al comma 14 dell'articolo 5, operata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse in particolare per gli anni successivi al 2024.

In relazione all'articolo 11, comma 6, evidenzia che ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici (CRSC) non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica. In proposito, occorre valutare l'opportunità di espungere dalla descritta clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto risulta, pertanto, utile acquisire l'avviso del Governo.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 15 dell'articolo 18, analogamente a quanto segnalato al comma 14 dell'articolo 5, andrebbe acquisita la conferma della sussistenza delle risorse, in particolare per gli anni successivi al 2024, anche tenendo conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 166.

La sottosegretaria SAVINO deposita note di chiarimento sui profili evidenziati dal relatore.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo con condizione e con osservazione, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di un elemento di risposta da parte del Governo su una specifica richiesta posta dal senatore Patuanelli.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione al quesito posto, chiarisce che in relazione all'articolo 11, in materia di procedimento esecutivo nei confronti di Stati esteri, la disposizione interviene, peraltro ricalcando principi generali di diritto consuetudinario internazionale in materia di rapporti fra Stati rispetto a depositi costituenti riserve valutarie, regolando rapporti fra privati creditori e beni quali le riserve valutarie di Stati esteri, depositati presso la Banca d'Italia. Il creditore non può agire in via cautelare ed esecutiva su tali depositi e i procedimenti esecutivi a tali titoli sono estinti.

Del resto, l'eventuale decisione autonoma di Stati terzi di disinvestire *asset* in conseguenza della crisi politica internazionale non pare evitabile attraverso previsioni normative nazionali ed isolate, mentre la norma di che trattasi consente di garantire che investimenti di riserve valutarie presso la Banca d'Italia non siano aggredite da creditori privati, tutelando dunque l'investimento estero stesso e rafforzando anzi le prospettive di ulteriori investimenti nel paese.

Non pare in conclusione, come correttamente indicato nella Relazione Tecnica, che la norma possa essere suscettibile di provocare effetti finanziari negativi, anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ringrazia del chiarimento fornito dal Governo, rilevando come alla luce di una interlocuzione intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei ministri risulta essere stato peraltro meglio definito l'ambito attuativo che interessa il provvedimento.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce degli elementi forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, finalizzato all'erogazione di un contributo a sostegno di interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una commissione tecnica con il compito di verificare l'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2.

Per quanto di competenza, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica richiamate a copertura.

Occorre inoltre valutare, in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, se l'attività della commissione tecnica di cui all'articolo 3 possa determinare oneri di funzionamento per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Appare altresì necessario, all'articolo 3, inserire la previsione che ai componenti della commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

denominati.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 165**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli da 3 a 5, viene rappresentato che in sede di esame definitivo sarà valutato con le amministrazioni competenti l'inserimento della previsione normativa di un concorso unico per l'assunzione del personale necessario, secondo l'ipotesi assunta nella relazione tecnica;

in relazione all'articolo 5, comma 14, viene assicurato che sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 5 anche per gli anni successivi al 2024;

in relazione all'articolo 11, comma 6, viene condivisa l'opportunità di espungere dalla clausola di invarianza finanziaria l'inciso "a carico della finanza pubblica", al fine di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi;

in relazione all'articolo 18, comma 15, viene assicurato che, anche tenuto conto della riduzione operata per le medesime annualità dal citato articolo 5, comma 14, sul Fondo per il recepimento della normativa europea sussistono sufficienti disponibilità per la copertura delle attività di cui al suddetto articolo 18 anche per gli anni successivi al 2024,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato alla soppressione, all'articolo 11, comma 6, delle parole: "a carico della finanza pubblica".

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:

- si valuti l'opportunità, in relazione all'articolo 5, di prevedere un concorso unico per l'assunzione della dotazione di personale prevista dal comma 5 per il Punto di Contatto Unico (PCU) e dal comma 13 per le Autorità Settoriali Competenti.

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.3.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/01/2025

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025**

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio :**  
parere favorevole con osservazioni.

## 1.4.2.3.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 183 (pom.) del 21/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025

183<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1049*

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) e il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) fanno presente che la posizione dei rispettivi Gruppi di appartenenza con riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1049, svoltosi in data odierna in seno alla Sottocommissione per i pareri con l'approvazione di un parere favorevole con osservazioni, è stato di astensione e che l'orientamento definitivo dipenderà dall'esito dell'esame da parte della Commissione di merito degli emendamenti presentati al fine di correggere alcune criticità presenti nel testo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione che, pur nutrendo alcune riserve sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, hanno consentito alla Sottocommissione per i pareri di concludere i propri lavori, evitando la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge n. 1049.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1240\)](#) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca**

**[\(148\)](#) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**

**[\(1293\)](#) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori**

**[\(1316\)](#) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso, nel corso della quale era stato assunto il disegno di legge n. 1240 quale testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e bilancio (non ostativo), mentre la Commissione politiche dell'Unione europea non si è ancora espressa. Informa altresì che, alla scadenza del termine fissato al 15 gennaio, sono pervenuti 2 ordini del giorno e 77 emendamenti. Preso atto che i presentatori non intendono illustrare i rispettivi ordini del giorno, avverte che gli stessi si intendono illustrati. Dichiarata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, avvertendo che si inizierà da quelli riferiti all'articolo 1, nonché da quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.



La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti a propria prima firma (1.1, 1.12, 1.27, 1.33 e 1.35), richiamando in particolare le proposte che mirano a sopprimere l'articolo o, in subordine, le disposizioni dirette a introdurre le nuove figure nell'ambito del preruolo universitario. Le proposte emendative, precisa, sottendono una forte contrarietà della propria parte politica a tali figure che accrescono i livelli di precariato nell'università e nel mondo della ricerca. Deplora, in particolare, la scelta del Governo di non dare attuazione alla disciplina sul preruolo introdotta con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, e, nello specifico, di non aver assicurato l'entrata a regime dello strumento del contratto di ricerca.

Dopo aver richiamato le critiche al provvedimento governativo emerse nel corso delle audizioni, fa presente che ulteriori proposte emendative sono volte a migliorare le disposizioni relative alle borse di assistente alla ricerca *senior* (in subordine alla soppressione di tale figura), a sopprimere la norma che consente il conferimento diretto delle borse nel caso in cui le stesse siano finanziate da risorse esterne, a rafforzare le tutele giuridiche nei confronti dei titolari dei contratti *post-doc*, nonché a prevedere benefici fiscali per gli atenei che attribuiscono contratti di ricerca.

Avviandosi a concludere, ribadisce la ferma contrarietà nei confronti di un provvedimento che, a suo giudizio, aggira le richiamate norme legislative che avevano introdotto lo strumento del contratto di ricerca in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rafforza le forme di precariato e rende meno attrattiva l'attività di ricerca in Italia.

Dichiara infine di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti presentati a sua prima firma all'articolo 1 (1.2, 1.8, 1.10, 1.39 e 1.57), lamenta che il disegno di legge in esame aggrava, se approvato nell'attuale testo, la situazione di precariato dei ricercatori e indurrà i giovani studenti a lasciare il Paese per svolgere attività di ricerca altrove. Coglie peraltro l'occasione per esprimere condivisione nei confronti dell'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Bucalo e Malan, volto ad impegnare il Governo ad assumere iniziative dirette a ridenominare i titoli attualmente rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di "diploma accademico di primo e secondo livello" in "laurea e laurea magistrale". Ritiene, al riguardo, opportuna una piena equiparazione tra i titoli rilasciati dalle richiamate istituzioni e quelli rilasciati dagli atenei, anche al fine di accrescere l'attrattività internazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impartita in Italia. Preannuncia conclusivamente l'intenzione di presentare, nel corso dell'esame in Aula del disegno di legge in titolo, un emendamento che operi in via legislativa la richiamata equiparazione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.11, 1.13, 1.16 e 1.28, segnalando che gli stessi sono diretti a recepire i contenuti del disegno di legge n. [148](#), a sua prima firma, esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1240. Al riguardo, esprime rammarico per la mancata disponibilità del Governo ad aperture nei confronti dei contenuti presenti nelle altre iniziative legislative all'ordine del giorno. Osserva peraltro che neanche la maggioranza riesce ad incidere in modo significativo sui provvedimenti, come testimonia il crescente ricorso allo strumento dell'ordine del giorno, in luogo della presentazione di proposte emendative. Nello stigmatizzare i contenuti del disegno di legge governativo, che costituisce, a suo avviso, una vera e propria occasione mancata di riforma del settore, ritiene invece che il sistema della ricerca italiano necessiti di una riforma coraggiosa. Nello specifico, giudica imprescindibili lo stanziamento di idonee risorse, la definizione di un percorso di carriera certo che consenta ai giovani una programmazione del proprio futuro, la valorizzazione del principio del merito, nonché il riconoscimento delle peculiarità del comparto, che non può essere gestito esclusivamente con le logiche e le tempistiche proprie delle amministrazioni pubbliche.

Hanno indi la parola la senatrice [COSENZA](#) (*FdI*), la quale sottoscrive l'ordine del giorno n. 2, e la senatrice [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), la quale aggiunge la firma agli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che le proposte emendative a sua prima firma e, più in generale, il complesso di quelle presentate dalla propria parte politica

rispecchiano le indicazioni emerse dalle audizioni, nonché le riflessioni svolte in sede di discussione generale. Con specifico riferimento agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle procedure informative, sottolinea il forte rammarico espresso da molti degli intervenuti per l'inerzia del Governo nell'attuazione della riforma del preruolo introdotta dal richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, che mirava a contrastare efficacemente il precariato nell'università e nella ricerca, in attuazione del PNRR. Ricorda in proposito che tale riforma è il frutto di un lungo approfondimento condotto proprio dalla 7ª Commissione del Senato nella precedente legislatura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria. Tale procedura, prosegue l'oratore, si era conclusa con l'adozione unanime del documento conclusivo e le richiamate disposizioni legislative che ne recepivano i contenuti erano state approvate con ampia maggioranza dalle forze politiche.

In direzione opposta all'entrata a regime della riforma, il disegno di legge governativo in esame amplifica il precariato tramite l'introduzione di una selva di figure contrattuali, con effetti negativi anche sull'attrattività della ricerca italiana rispetto agli altri Paesi europei. Osserva altresì che il disegno di legge, nel neutralizzare la richiamata riforma del 2022, si pone in contraddizione rispetto agli impegni contenuti nel PNRR e, al riguardo, paventa il rischio che si determinino conseguenze finanziarie connesse al mancato rispetto di tali impegni.

Le proposte emendative della propria parte politica intendono porre un argine allo svilimento del lavoro nella ricerca, innanzitutto sopprimendo le disposizioni più regressive contenute nel disegno di legge n. 1240. Richiama indi l'attenzione sull'emendamento 1.9 volto ad incidere sulla disciplina del contratto di ricerca *post-doc*, che costituisce l'unico ambito su cui è possibile un confronto costruttivo, nel senso di precisare che esso va inquadrato come attività lavorativa subordinata.

Illustra indi l'emendamento 1.0.2 in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

Rivendica conclusivamente l'importante contributo da parte delle forze di opposizione che, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2025, ha consentito di individuare uno specifico stanziamento in favore del Centro nazionale di ricerca (CNR) per la stabilizzazione dei ricercatori precari.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 si completerà nella seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

### N. [1240](#)

#### G/1240/1/7

[Occhiuto](#), [Versace](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca" (AS 1240),

premesso che:

esistono gravi e rare malattie genetiche che pongono le persone di fronte a molte difficoltà e sfide di diversa natura, per le quali molto spesso non ci sono cure o sono molto costose;

molto spesso accade che persone affette da tali malattie rare, che vorrebbero proseguire gli studi, si trovano in enorme difficoltà ad essere ammessi ai corsi di studio in Italia;

ai concorsi di dottorato di ricerca, ad esempio, si riscontra una significativa disparità nei bandi di concorso delle università italiane; infatti, a fronte di posti riservati per impiegati della Pubblica Amministrazione (PA), laureati all'estero e rifugiati, non si osservano provvedimenti analoghi per studenti laureati con disabilità, nonostante meritino di essere ammessi;

questo contrasta con i principi di equità e inclusione previsti dalla Costituzione italiana, in particolare l'articolo 34;

si riscontra, inoltre, che la sola applicazione della legge n. 104 del 1992 nei bandi di concorso di dottorato, che prevede facilitazioni come tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame e strutture accessibili, non è sufficiente a garantire l'accesso equo ai dottorati di ricerca;

da articoli di stampa, si apprende che le commissioni valutatrici esercitano una discrezionalità eccessiva nella valutazione dei titoli, talvolta ostacolando gli studenti disabili in maniera ingiustificata;

considerato che per continuare ad avere una crescita professionale serve un accesso vero e concreto ai corsi di studio per le persone con disabilità,

impegna il Governo a prevedere misure volte a favorire un accesso equo ai programmi di dottorato per gli studenti laureati e disabili.

**G/1240/2/7**

[Bucalo](#), [Malan](#), [Cosenza](#), [Versace](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge del 20 settembre 2024, A.S.1240, recante "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca";

premesso che:

il disegno di legge interviene anche nel campo del sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che rappresenta un grande patrimonio materiale e immateriale e forma le generazioni del futuro nel vasto ambito artistico, settore identitario per l'Italia e per il quale la nostra Nazione è riconosciuta a livello internazionale;

la riforma del settore artistico-musicale avvenuta con la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha definito i corsi di studio equiparati a quelli universitari. L'utilizzo di termini diversi per denominare i titoli AFAM e i titoli universitari ha creato confusione e ambiguità, soprattutto a livello europeo, in cui vige una sola denominazione per entrambi i titoli, Bachelor's degree e Master's degree, rispettivamente per i corsi di studi di primo e secondo ciclo, universalmente riconosciuti e comprensibili a livello internazionale;

molti studenti in entrata, non comprendendo il concetto di equipollenza del titolo "Diploma", sono indotti a non scegliere per i loro percorsi di studio le Istituzioni AFAM, interpretandole come di livello inferiore alle Università e per la stessa ragione, dall'estero, accade che studenti interessati ai percorsi offerti delle Istituzioni AFAM optino poi per istituzioni estere che rilascino titoli di "Laurea", con conseguente perdita di competitività delle Istituzioni italiane e danni anche economici dovuti alle mancate immatricolazioni;

tenuto conto che le Istituzioni AFAM rilasciano oggi pari competenze e titoli equipollenti rispetto a quelli delle istituzioni Universitarie, tanto più ora che sono stati avviati i cicli di Dottorato,

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile la mutazione del titolo attualmente rilasciato da: "Diplomi Accademici di primo e secondo livello" in "Laurea e laurea magistrale" al fine di tutelare la competitività dei nostri studenti e rafforzare il sistema della formazione superiore italiana in campo internazionale, migliorandone l'attrattività e l'interesse.

Art. 1

**1.1**

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

[Pirondini](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.4**

[Castellone](#), [Pirondini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 22-bis"

*(Borse di ricerca)*

1. Le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche e gli istituti di istruzione universitaria, anche a ordinamento speciale, e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate "borse di ricerca".

2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che preveda una procedura di valutazione comparativa secondo principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 6, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo, e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.

6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.

8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post laurea*» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca *post laurea* e *post dottorato*» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per i corsi di dottorato di ricerca».

"Art. 22-ter"

(*Dottorato di ricerca*)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione»;

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 4 è premesso il seguente:

«3-ter.1. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale».

4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

"Art. 22-quater.

(*Ricercatori universitari e professori*)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso tra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri

della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) all'articolo 24, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### "Art. 22-quinquies

*(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli Enti pubblici di ricerca)*

1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del

comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

"Art. 22-sexies

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, nonché ai contratti di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 3), della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

"Art. 22-septies

(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «*post lauream*» sono inserite le seguenti: «, comprese le borse di ricerca».

2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativi alle borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge".

## 1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### "Art. 1

#### *(Piano di sostegno alla ricerca)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:

a) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare



entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dal comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1".*

## 1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### "Art. 1

#### *(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;

b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle

famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1".*

#### 1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 1

*(Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020, n. 240)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-septies, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025."

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1".*

#### 1.8

[Pirondini](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "contratti di lavoro" è inserita la seguente: "subordinato"».

#### 1.9

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

"01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti parole: "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".

#### 1.10

[Pirondini](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027"».

#### 1.11

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2025, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476"».

#### **1.12**

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-bis».*

#### **1.13**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-bis».*

#### **1.14**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-bis».*

#### **1.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere le parole: "e gli enti pubblici di ricerca";*
- 2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*
- 3) *al comma 5, sopprimere le parole: "e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218".*

#### **1.16**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, Capoverso "Art. 22-bis.", comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.».*

#### **1.17**

[Verducci](#), [De Cristofaro](#), [Pirondini](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Al comma 1, al capoverso "Art. 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: ", nonché di collaborazione alle attività didattiche";*
- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*  
"1-bis. Ai titolari di contratti post-doc di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattiche per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto post-doc è incrementato in misura non inferiore al quindici per cento della retribuzione netta mensile.";
- c) *al comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo;*
- d) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*  
"5-bis. Limitatamente all'adeguamento retributivo, per i contratti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.";
- e) *al comma 6, sopprimere le parole: "e di assegni di ricerca".*

#### **1.18**

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il titolare di contratto post-doc sia parte di un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto può essere ulteriormente prorogato, in deroga alle disposizioni del presente comma, fino a due anni in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.»*

### 1.19

[Sbrollini](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#), [Lombardo](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Barbara Floridaia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", al comma 3, sostituire le parole: "coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero," con le seguenti: "coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero e coloro che abbiano già consegnato la tesi di dottorato e siano in attesa della discussione,".*

### 1.20

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", al comma 3, dopo le parole: "titolo di dottore di ricerca" inserire le seguenti: "conseguito in un'altra università".*

### 1.21

[Bucalo](#)

*Al comma 1, capoverso "Art.22-bis", al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.22

[La Marca](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "prevedendo una quota percentuale in relazione alla totalità dei posti messi a disposizione per studenti e studentesse italiane che hanno conseguito il dottorato in una Università con sede fuori dall'Unione Europea.".*

### 1.23

[De Cristofaro](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Barbara Floridaia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed è comprensivo anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali che sarebbero a carico dell'amministrazione."*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

"Art. 4

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 5 dell'articolo 22-bis, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 1.24

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Il contratto post-doc non può essere assegnato a coloro che abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica nella stessa università, nonché ai titolari di contratti di ricerca, di assegni di ricerca e di borse di assistenza alla ricerca stipulati o assegnate dalla stessa università."

### 1.25

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", al comma 7, sopprimere le parole: "con borse di assistenza alla ricerca,".*

*Conseguentemente,*

a) *al medesimo comma 1, sopprimere il capoverso "Art. 22-ter";*

b) *sopprimere l'articolo 2.*

### 1.26

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", sostituire la rubrica con la seguente: "(Contratti post- doc per tecnici della ricerca)".*

### 1.27

[D'Elia](#), [Pirondini](#), [De Cristofaro](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Barbara Floridaia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso "Art. 22-ter".*

### 1.28

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#), [Aloisio](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-ter».*

### 1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-ter.».*

### 1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter (Borse di assistenti all'attività di ricerca)", apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole: "e gli enti pubblici di ricerca";*

2) *al comma 3, sopprimere le parole: "e gli enti";*

3) *sopprimere il comma 4;*

4) *al comma 6, sopprimere le parole: "e gli enti".*

### 1.31

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire le lettere a) e b), ovunque ricorrano nell'articolo 1, con le seguenti: "lettera b)".*

### 1.32

[Bucalo](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter", sopprimere il comma 4.*

### 1.33

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», sopprimere il comma 4.*

### 1.34

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», sopprimere il comma 6.*

### 1.35

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», al comma 7, sostituire le parole: «, stabilito con decreto del Ministro» con le seguenti: «pari a due terzi dell'importo minimo del Contratto di ricerca quale stabilito dall'articolo 22, comma 6.».*

### 1.36

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», comma 8, dopo le parole: «in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,» inserire le seguenti: «, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge,».*

**1.37**

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter", al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Gli oneri previdenziali e assistenziali sono a carico della finanza pubblica."*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

**"Art. 4**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 8 dell'articolo 22-ter, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**1.38**

[Occhiuto](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter", dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

"9-bis. Le borse di cui al presente articolo non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

9-ter. La titolarità delle borse di cui al presente articolo non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, con la titolarità di contratti di ricerca, assegni di ricerca e di contratti *post-doc*, né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche."

**1.39**

[Pirondini](#), [D'Elia](#), [De Cristofaro](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Aloisio](#), [Crisanti](#), [Barbara Florida](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-quater».*

**1.40**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 22-quater».*

**1.41**

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-quater" apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: "dal rettore" con le seguenti: "dal Dipartimento, sulla base di specifici obiettivi di didattica e di ricerca,";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";*

c) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ", ma consente di computare" a: "comma 5;*

d) *al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, prevede un inquadramento come professore ordinario o professore associato, in classe 0".*

**1.42**

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-quater", al comma 3, sostituire le parole: "previo parere del senato accademico" con le seguenti: "previo parere positivo e vincolante del senato accademico e del Consiglio universitario nazionale (CUN)".*

**1.43**

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-quater", al comma 3, dopo le parole: "previo parere" inserire le seguenti: "positivo e vincolante".*

**1.44**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 22-quater", dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*"4-bis) Gli oneri relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i contratti post-doc di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dello Stato;*

*4-ter) Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante quanto stabilito dal comma 4-quater);*

*4-quater) Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025".*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1".*

**1.45**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:*

*"Art. 22-quinquies*

*(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)*

*1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli articoli 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni."*

**1.46**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:*

*"Art. 22-quinquies*

*(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)*

*1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell' art. 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli artt. 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'art. 22-ter , comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni."*

**1.47**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:*

"Art. 22-quinquies. (*Durata totale del periodo pre-ruolo*) - 1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della presente legge, non può in ogni caso essere superiore a sei anni."

**1.48**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:*

"Art. 22-quinquies.

(*Durata totale del periodo pre-ruolo*)

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso essere superiore a sei anni, al termine dei quali è obbligatoria una stabilizzazione."

**1.49**

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 fino a esaurimento del ruolo; ai titolari di contratto di ricerca, contratto post-doc, borse di assistente alla ricerca *junior*, *senior* e *adjunct professor* di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater.»

**1.50**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".»

**1.51**

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di rinnovo della contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 è definita anche la parte giuridica".»

**1.52**

[Pucciarelli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 24 della legge 240 del 2010, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della Difesa, di cui all'art. 966 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di 5 anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della Difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MIUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge, unicamente



per l'accesso ai ruoli del Ministero della Difesa citati, e resta valida per 9 anni successivi al suo rilascio."»

### 1.53

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al termine della conclusione del sesto anno, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso ai fini della chiamata nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, nel caso in cui non sia stato chiamato come professore associato ai sensi del comma 5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione."»*

### 1.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 24-ter

*(Tecnologi a tempo determinato)*

«1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.

4. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno tre anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.

5. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui

titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A.»".

"Allegato A: Titoli ed attività valutabili

- pubblicazioni scientifiche e/o *report* tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un triennio;
- dottorato di ricerca
- *master* universitario di II livello, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o *master* (II) in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;
- partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);
- incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi; coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali / consorzi universitari;
- organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- incarichi di docenza nell'ambito di progetti nazionali/ esteri per attività di formazione continua (*lifelong learning*), master e formazione superiore;
- partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
- affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
- associazione ad Enti Pubblici di Ricerca;
- risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di studio o ricerca.»

### 1.55

[Bucalo, Iannone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In via di prima applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (*ex D*) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione di idoneità sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca."

### 1.56

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 29, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Il personale universitario di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ha svolto attività di ricerca per almeno sei anni, è equiparato a tutti gli effetti di legge, fermo restando il proprio trattamento economico, ai ricercatori a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".»

#### 1.57

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dal comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso essere superiore a sei anni».

#### 1.58

[Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I contratti di cui agli articoli 22-bis, 22-ter, 22-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal comma 1, sono riservati, nella misura del 30 per cento, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano stati titolari di contratti e borse di *tutoring*, di collaborazione per la terza missione, di insegnamento o assegni di ricerca».

#### 1.59

[Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che si è già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto».

#### 1.60

[Bucalo](#), [Iannone](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale limite è derogabile esclusivamente per fondi provenienti da finanziamenti esterni.»

#### 1.61

[Occhiuto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

"2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, nonché 22-bis e 22-ter come modificati dalla presente legge, e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente."

"2-ter. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione, nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore ai cinque anni, la durata complessiva del contratto è ridotta, su richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore all'anno.»"

## 1.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis) All'articolo 14, comma 6 - *duodevicies* del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al primo e al terzo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse."

## 1.0.1

[Verducci](#), [Rando](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:*

"Art. 1-bis.

*(Misure a sostegno del dottorato di ricerca)*

1. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di alta qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «coerenti col proprio percorso formativo»;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: «, il contributo per l'accesso e la frequenza» sono soppresse;

c) al comma 5, la lettera b) è soppressa;

d) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. I dottorandi che svolgono il dottorato senza borsa sono esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.».

2. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo INPS, e comunque trovando applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. Alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionale all'entità dell'adeguamento al minimale contributivo INPS di cui al comma 3 e senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse.

4. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

## 1.0.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per*

*la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti possono indire procedure di selezione per titoli e colloquio per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato, riservate a candidati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o tecnologica con assegni di ricerca, contratti di ricerca e contratti a tempo determinato al servizio dell'ente, in relazione alle medesime attività svolte, nei cinque anni che precedono il bando di selezione, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo»;

b) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter*. - (*Ricercatori e tecnologi tenure track*) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca o da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di cui al comma 1 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca o tecnologiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici, anche all'estero, comprovate da contratti di lavoro subordinato o flessibile, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Gli enti destinano in ogni caso adeguate risorse proprie nei piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per consentire il passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale ivi inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e utilizzando gli

stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3-*bis*, e 12-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. Per tale finalità, gli enti possono anche utilizzare le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 Aprile 2006, vigenti a partire dal 1° gennaio 2024."

### 1.0.3

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

*(Istituzione del Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa per i dottorandi di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

1. Presso il Ministero dell'università è istituito un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 19, 22, 22-*bis* e 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte al mancato pagamento incolpevole dei mutui, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo, per la definizione di mancato pagamento incolpevole, i requisiti per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi, nonché il riparto delle risorse assegnate al Fondo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è aumentato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 1.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 1-*bis*

*(Finanziamento statale degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari)*

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli oneri relativi alla progressione stipendiale dei professori e ricercatori universitari, previsti dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, sono posti integralmente a carico del bilancio dello Stato.

2. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un fondo dedicato con una dotazione massima di 1 miliardo di euro annui, destinato al finanziamento degli scatti stipendiali di cui al comma 1.

3. Gli Atenei trasmettono annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca i dati relativi alla progressione stipendiale dei professori e ricercatori, al fine di garantire la copertura integrale degli oneri attraverso il fondo di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni, sono stabilite le modalità operative per il trasferimento delle risorse agli Atenei e per il monitoraggio della spesa.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli scatti stipendiali maturati

successivamente al 31 dicembre 2024.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma 7.

7. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025."

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1-bis".*

### 1.0.5

[Crisanti](#), [Rando](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-bis

1. Le università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, destinano il 50 per cento dei fondi attribuiti per il finanziamento di ricerche finanziate da fonti esterne (*overhead*) al finanziamento del passaggio a diverso ruolo."

Art. 2

### 2.1

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#), [Aloisio](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 2

*(Potenziamento del diritto allo studio universitario)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge 31 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma 5.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 2".*

### Art. 3

#### 3.1

[Verducci, Rando](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» con le seguenti: «Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto del precariato nelle università, negli enti di ricerca e nelle istituzioni (AFAM)»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «un numero non superiore» sino alla fine del comma con le seguenti:*

«a) due membri nominati dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), di cui almeno uno ricercatore;

b) un membro nominato dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);

c) un membro designato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

d) due membri nominati dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM)

e) un membro nominato dal Consiglio Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI);

f) tre membri eletti in seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche»».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto del precariato nelle università, negli enti di ricerca e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))."*

#### 3.2

[La Marca, Rando](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "L'Osservatorio è composto da un numero non superiore a sette soggetti" inserire le seguenti: ", di cui almeno uno docente, cittadino italiano, residente e operante in un ateneo di una Università con sede fuori dall'Unione Europea,".*

#### 3.3

[Aloisio](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In conformità a principi di trasparenza e pubblicità, la nomina dei membri dell'Osservatorio deve avvenire tramite consultazione pubblica, prevedendo un periodo di raccolta delle candidature di almeno due mesi».*

#### 3.4

[Aloisio](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine della stesura della relazione annuale, l'Osservatorio svolge una ricognizione approfondita, articolata in più sessioni, anche sotto forma di consultazione pubblica, finalizzata a raccogliere in dettaglio osservazioni e contributi da parte di ogni soggetto interessato, i cui esiti sono pubblicati e resi accessibili sul sito istituzionale dell'Osservatorio stesso».*



### 3.5

#### [Aloisio](#)

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui l'Osservatorio non trasmetta le relazioni annuali entro il termine prestabilito di 30 giorni dalla scadenza, tutte le attività del medesimo Osservatorio, inclusa qualsiasi ulteriore attività di monitoraggio e valutazione, sono sospese fino all'avvenuta trasmissione delle stesse.».*

#### 3.0.1

#### [Bucalo](#), [Iannone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### "Art. 3-bis

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." con le seguenti: "del personale docente."."

#### Art. 4

### 4.1

#### [Pirondini](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 4

*(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)*

1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'art 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

3. Al fine di procedere all'assunzione di ricercatori e tecnologi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025, 680 milioni di euro per l'anno 2026, 1020 milioni di euro per l'anno 2027 e 1360 milioni a

decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 4.2

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 4

*(Disposizioni in materia di attuazione dei nuovi contratti ricerca)*

1. Al fine di consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **1.4.2.4. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 150 (pom.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024  
150ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1193*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 7ª Commissione ha concluso, questa mattina, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1193](#) (decreto-legge n. 71 del 2024 recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca), approvato dalla Camera dei deputati. Considerato che il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea, prende atto dell'impossibilità di rendere il prescritto parere, segnalando comunque - per quanto di interesse - che il comma 5 dell'articolo 14-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1197\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, sottolineando che l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia-TUE) con riguardo ai seguenti istituti: interventi di edilizia libera (lettera *a*)); definizione dello stato legittimo degli immobili (lettera *b*)); mutamento della destinazione d'uso in relazione alle singole unità immobiliari (lettera *c*)); opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (lettera *d*)); interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (lettera *e*)); tolleranze costruttive (lettera *f*)). Evidenzia, al riguardo, che la lettera *a*), numero 1), estende anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la

possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), mentre la lettera a), numero 2), assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Dopo essersi soffermato sulla lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 1, nonché sulle lettere g), h), e i), fa presente che, in base all'articolo 1, comma 2, le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge sono destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, ad interventi vari in materia ambientale, tra cui anche iniziative economiche. Puntualizza inoltre che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Precisa in proposito che dette misure non riguardano le strutture amovibili installate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, accenna all'articolo 2-bis relativo all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ( n. 179 )**

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), ricordando preliminarmente che il Governo ha inaugurato una nuova fase nei rapporti con il Continente africano con l'organizzazione del "Vertice Italia-Africa", tenuto presso il Senato della Repubblica il 29 gennaio 2024. Nel corso del Vertice, il Governo ha illustrato alle Nazioni africane la visione italiana sul partenariato paritario con il Continente africano e ha descritto l'impianto del cosiddetto "Piano Mattei", concepito come una piattaforma programmatica e operativa aperta alla costante collaborazione con le Nazioni africane. L'atto in titolo, recante l'adozione formale del Piano Mattei per l'Africa, si sviluppa attraverso obiettivi concreti e realizzabili, suddivisi su sei direttrici d'intervento, da portare avanti con un cronoprogramma preciso. Fa presente che i settori d'intervento prioritari del Piano Mattei sono articolati sulla base delle programmazioni dei *partner* africani e di valutazioni congiunte, e punta a focalizzare l'attenzione su diversi ambiti, tra cui segnala, per quanto di competenza: la promozione delle esportazioni e degli investimenti; la sicurezza alimentare; l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche, energetiche e delle altre ricchezze naturali; il partenariato nel settore aerospaziale; il sostegno all'imprenditoria e dell'occupazione, in particolare giovanile e femminile; il turismo. Su queste basi, il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; agricoltura; acqua; energia; infrastrutture (fisiche e digitali).

Venendo ai settori di riferimento, tra cui anzitutto quello agricolo, puntualizza che in Africa si trova oltre il 60 per cento della terra coltivabile a livello globale tuttora incolta. Secondo l'atto in esame, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare avranno un ruolo di primo piano all'interno dell'architettura del Piano Mattei, non solo per incidere sulla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione ma anche per rafforzare la crescita e la sostenibilità di intere filiere agroalimentari, favorendo il passaggio da un'agricoltura di sussistenza ad una produzione in grado di portare i prodotti agricoli sui mercati, con ricadute importanti sui redditi degli agricoltori. Il Governo ritiene quindi che gli interventi in tale ambito potranno contribuire a rendere il settore agricolo del Continente africano più resiliente e competitivo sul mercato globale, puntando a un duplice obiettivo: la sicurezza e l'autosufficienza alimentare per le Nazioni *partner* coinvolte; la valorizzazione delle produzioni alimentari, al fine di incrementare il loro valore e di promuovere la loro commercializzazione. Tali obiettivi verranno perseguiti con lo sviluppo di modelli imprenditoriali locali in partenariato con aziende italiane dotate

di conoscenze e tecnologie all'avanguardia e con processi produttivi efficienti. In parallelo, un ruolo cruciale sarà svolto dalla creazione di filiere e catene di approvvigionamento sicure e certificate, che impediscano l'insorgere di tensioni e forme di pressione legate alla scarsità di cibo.

Osserva altresì che le attuali tecniche agricole, guidate da nuove tecnologie finalizzate alla resilienza, alla siccità, al miglior impiego delle risorse naturali, alla protezione delle colture e all'aumento della resa, potranno contribuire in modo sostanziale all'aumento dell'occupazione e alla creazione di condizioni di benessere diffuso, nonché al miglioramento della salute e dei livelli di nutrizione nel Continente.

Evidenzia poi che il comparto agricolo, per la sua valenza strategica, sarà integrato con altri settori, a partire da quello energetico, delle infrastrutture idriche e della gestione dei servizi, nell'ambito della visione di sistema del Piano Mattei. In materia di agrotecnologie, l'Esecutivo intende avviare progetti in collaborazione con i principali operatori italiani, i centri di ricerca e le università per fornire servizi innovativi quali l'agricoltura di precisione e l'applicazione delle nuove tecnologie di evoluzione assistita (TEA). Nella consapevolezza che la nuova evoluzione dell'agricoltura mondiale richiede un adattamento dei percorsi formativi e un'elevata qualificazione interdisciplinare, il Piano Mattei sosterrà iniziative di formazione finalizzate a colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne.

L'Esecutivo riferisce che il Piano Mattei si focalizzerà anche sulla pianificazione e gestione integrata delle risorse marine e costiere, promuovendo e rafforzando attività di itticoltura sostenibili per una crescita economica rispettosa dell'ambiente, con lo scopo di garantire una maggiore disponibilità di risorse alimentari. Gli obiettivi annunciati nell'atto in esame sono: la tutela dell'*habitat* e lo sviluppo delle comunità costiere; lo sviluppo dell'acquacoltura e la creazione di allevamenti e impianti ittici che possano rispondere alla crescente domanda di pesce allevato, nel rispetto dell'ambiente; il supporto dei pescatori e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della pesca; il supporto alla commercializzazione del pesce, con la creazione di piattaforme per incentivare il commercio locale, la gestione della domanda e dell'offerta dei prodotti ittici e favorire il consumo sostenibile e l'inserimento nel mercato locale.

Quanto al settore energetico, rileva che gli interventi di cooperazione avranno tra gli scopi, nelle materie di interesse: il sostegno allo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti; il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la competitività in termini di costi e l'applicabilità ai settori produttivi locali, in particolare agricoli, e la resilienza climatica; la conservazione delle foreste grazie alla riduzione dell'utilizzo delle biomasse; l'applicazione delle nuove tecnologie digitali all'agricoltura; l'incremento dell'accesso al *clean cooking* attraverso l'impiego di sistemi moderni e sicuri per la cottura dei cibi. Secondo il Piano, il coinvolgimento delle maggiori imprese italiane del comparto energetico presenti nelle Nazioni africane permetterà di inquadrare tali azioni in programmi più ampi di partenariato, con la possibilità di moltiplicare gli investimenti pubblici e privati con impatti positivi sulle popolazioni residenti anche in termini occupazionali.

Relativamente alle risorse idriche, riferisce che il Piano Mattei prevede: la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse; interventi sulle reti di distribuzione; iniziative volte a ridurre gli sprechi di risorse; la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di depurazione e/o affinamento dell'acqua; l'utilizzazione dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche nei terreni agricoli. Nel quadro sopra descritto un ruolo cruciale, secondo il Governo, sarà svolto dalla formazione professionale del personale locale su tematiche tecniche, gestionali, normative e finanziarie, con il fine ultimo di creare le figure di "*water manager*".

Menziona conclusivamente i progetti pilota relativi ai diversi Stati africani, citando, nel settore agricolo, quelli con l'Algeria, l'Egitto, il Mozambico, la Tunisia, il Congo e il Kenya.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver aperto la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di osservazioni alla settimana prossima, in attesa di conoscere gli intendimenti della Commissione di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), sottolineando che il provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni finalizzate al sostegno a interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili, appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché alla realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo. Specifica al riguardo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con l'Autorità delegata in materia di trasformazione digitale, sono fissati i requisiti tecnici minimi dei citati interventi, nonché i tempi e le modalità del relativo procedimento di valutazione.

In conclusione, fa presente che l'articolo 2 istituisce - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 e che l'articolo 3 disciplina la commissione tecnica chiamata a verificare l'ammissibilità degli interventi.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale e in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) sul disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, che si applica - ai sensi dell'articolo 1 - ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. Illustra indi l'articolo 2, che introduce per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il successivo articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori medesimi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Dopo aver menzionato l'articolo 4, che abroga la disposizione del codice della *privacy* in virtù della quale il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, passa ad esaminare l'articolo 5, secondo cui la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro, quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Sempre ai sensi dell'articolo 5, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, verifica il rispetto delle disposizioni suddette ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 6 impone ai fornitori l'obbligo di rendere disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni una funzionalità che consenta ai minori di 15 anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle**

**foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* ( [n. 169](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, propone di rinviare a domani la votazione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AD EVENTI  
CONNESSI CON LA RIUNIONE DEL G7 AGRICOLTURA*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inviato una lettera ai componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, nonché ai rispettivi Capigruppo, per invitarli ad un confronto in occasione della riunione dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G7, che si terrà dal 21 al 29 settembre nell'isola di Ortigia.

Dopo aver riepilogato gli eventi previsti in quella settimana, comunica che il Ministero organizzerà un'esposizione delle eccellenze italiane per promuovere la qualità, la capacità di innovazione e i territori da cui provengono i prodotti nazionali.

Nel precisare che l'evento a cui i parlamentari sono invitati a partecipare si terrà nella giornata del 24 settembre, prospetta la possibilità che una delegazione della Commissione prenda parte a tale iniziativa, i cui dettagli saranno discussi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



## **1.4.2.5. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 218 (ant.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024**  
**218ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1197) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in sostituzione della senatrice Minasi, relatrice designata, il presidente **ZAFFINI** (FdI) nota preliminarmente che il decreto-legge n. 69 reca diverse modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE).

In particolare, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), inserisce nuovi commi nell'articolo 24 del TUE, riguardante il certificato di agibilità degli edifici, anche con riguardo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Il successivo nuovo comma *5-ter* reca le condizioni necessarie all'asseverazione di cui al comma *5-bis*, concernenti tra l'altro le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili oppure la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita da dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari;

La successiva lettera *f*) interviene sull'articolo 34-*bis* del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive, anche in riferimento ai requisiti igienico-sanitari.

L'articolo 2, comma 1, dispone in merito alla destinazione delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato a causa della pandemia da Covid-19.

La senatrice **ZAMBITO** (PD-IDP) esprime preoccupazione riguardo le conseguenze sanitarie del complesso delle innovazioni recate dal provvedimento in esame alla legislazione vigente, relativamente alle misure e alle aperture degli immobili a uso abitativo.

Il senatore **ZULLO** (FdI) considera infondate le preoccupazioni in merito a un possibile peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, tenuto conto delle simili previsioni in materia già recate dal decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Il presidente **ZAFFINI** (FdI) presenta quindi una proposta di parere favorevole, che, previa verifica del numero legale, è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

**(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) specifica le finalità del disegno di legge in esame e si sofferma sull'articolo 2, il quale prevede l'istituzione di un fondo volto all'erogazione di un contributo a sostegno degli interventi oggetto del provvedimento.

È disposta dall'articolo 3 l'istituzione di una commissione tecnica per la verifica dell'ammissibilità degli interventi al contributo di cui all'articolo 2, mentre l'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e, verificata la presenza del numero legale, approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 11.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.